

ROMA



Protocollo RC n. 22420/18

Deliberazione n. 43

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2019

VERBALE N. 35

Seduta Pubblica del 6 giugno 2019

Presidenza: STEFÀNO

L'anno 2019, il giorno di giovedì 6 del mese di giugno alle ore 14,07 nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 14 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott.ssa Mariarosa TURCHI.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Vice Presidente Vicario Enrico STEFÀNO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori - sono le ore 14,47 - il Vice Presidente Vicario dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, il Vice Presidente Vicario comunica che sono presenti i sottoriportati n. 25 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Chiossi Carlo Maria, Coia Andrea, Corsetti Orlando, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Donati Simona, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Montella Monica, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Seccia Sara, Stefano Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, Tranchina Fabio e Vivarelli Valentina.

ASSENTI l'on.le Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Baglio Valeria, Bordoni Davide, Celli Svetlana, De Priamo Andrea, Diario Angelo, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Figliomeni Francesco, Giachetti Roberto, Grancio Cristina, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia, Zannola Giovanni e Zotta Teresa Maria.

Il Vice Presidente Vicario, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri Marchini e Piccolo hanno giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori De Santis Antonio e Meleo Linda.

(OMISSIS)

A questo punto il PRESIDENTE nomina, ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Regolamento, per l'espletamento delle funzioni di Consigliere Segretario la Consigliera Tempesta in sostituzione temporanea del Segretario assente, Consigliere Onorato.

(OMISSIS)

A questo punto partecipa anche l'on.le Sindaca.

(OMISSIS)

Il Vice Presidente Vicario pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 157^a proposta nel sottoriportato testo risultante dalle modifiche apportate dalla Giunta Capitolina e dalle determinazioni della stessa, nella seduta del 17 maggio 2019, in ordine ai pareri dei Municipi nonché dall'accoglimento di emendamenti da parte dell'Assemblea Capitolina:

157^a Proposta (Dec. G.C. n. 68 del 7 novembre 2018)

Approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Urbana

Premesso che il vigente Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale è stato approvato con deliberazione della Giunta Municipale Provvisoria n. 4047 dell'8 novembre 1946 e, benché oggetto di successivi interventi di aggiornamento, presenta evidenti margini di obsolescenza normativa nei contenuti, nella terminologia utilizzata, nell'articolazione degli interessi da sottoporre a tutela e nell'apparato sanzionatorio e cautelare;

pertanto, a fronte delle mutate condizioni economico-sociali della città di Roma e al fine di regolamentare fenomeni emergenti non disciplinati, si è reso sempre più necessario

ricorrere al potere di Ordinanza del Sindaco di cui all'art. 54 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000);

la Corte Costituzionale, con Sentenza del 4-7 aprile 2011, n. 115, nel dichiarare la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 4, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), nella parte in cui, di fatto, consentiva al Sindaco di emanare Ordinanze normative, ha contestualmente statuito l'impossibilità per lo stesso Organo Politico di regolamentare situazioni di degrado con tali Ordinanze confinandole nel solo ambito di operatività della contingibilità ed urgenza e, conseguentemente, condizionando la necessità di ricollocare tale potere normativo nel più corretto alveo regolamentare;

con particolare riferimento alle problematiche più evidenti riscontrate sul territorio, spesso oggetto di conflitti e tensioni sociali e in passato già disciplinate con ricorso al potere di Ordinanza del Sindaco, si è ritenuto di tutelare e garantire la sicurezza urbana in via ordinaria attraverso l'esercizio della potestà regolamentare;

per quanto sopra, si è proceduto all'istituzione di un tavolo di confronto e studio con lo scopo di predisporre un nuovo testo regolamentare più rispondente alle sopravvenienze normative e alle mutate esigenze della cittadinanza;

con il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città", sono state introdotte sostanziali modifiche al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento alle competenze e alle attribuzioni del Sindaco previste agli artt. 50 e 54 e si è provveduto a declinare nuove misure reattive a tutela del decoro urbano, quali l'ordine di allontanamento o il divieto di accesso, la cui concreta attivazione, oltre a casi espressamente regolati per legge, è prevista anche in luoghi specificamente individuati dal Regolamento di Polizia Urbana (art. 9, co. 3, D.L. n. 14/2017) allegato al presente provvedimento (All. 1);

con mozione dell'Assemblea Capitolina n. 174/2017, si impegnava il Sindaco e la Giunta a prevedere l'inserimento nell'emanando Regolamento di Polizia Urbana di norme specifiche volte a contrastare, tra l'altro, l'esercizio abusivo di mestieri girovaghi e di parcheggiatore o guardiamacchine.

Rilevata per quanto sopra delineato, la necessità di un nuovo Regolamento di Polizia Urbana (sub 1) contenente norme che tutelino i diritti e gli interessi legittimi dei cittadini che vivono nel territorio capitolino, con particolare riguardo ai soggetti più deboli, quali bambini, anziani, disabili e in generale di tutti coloro che si trovano in situazioni di fragilità, promuovendo norme di comportamento improntate alla convivenza e alla tolleranza, a favore di una cultura della legalità e dello sviluppo della coscienza civile.

Considerato che l'obiettivo perseguito con l'adozione del nuovo Regolamento di Polizia Urbana concerne, altresì, la tutela della sicurezza urbana e della serena e civile convivenza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e in armonia con le finalità dello Statuto di Roma Capitale, attraverso l'individuazione di quei comportamenti potenzialmente idonei ad arrecare pregiudizio o pericolo all'incolumità delle persone e alle loro attività;

l'applicazione del nuovo Regolamento permetterà anche una più efficace attuazione delle misure previste dal Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, in tema di lotta al degrado e tutela della sicurezza urbana e della incolumità pubblica, con particolare riferimento alle aree urbane sui quali insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o siti interessati da consistenti flussi turistici, ovvero destinati a verde pubblico ritenuti meritevoli di maggiore attenzione e vigilanza;

tale strumento detta norme autonome o attuative integrative di disposizioni generali o speciali in materia di:

- convivenza civile e sociale,
- sicurezza e qualità dell'ambiente urbano,
- tutela del patrimonio pubblico e privato,
- disciplina del suolo e dello spazio pubblico,
- tutela della quiete pubblica e privata;

per un'efficace applicazione del nuovo Regolamento quale strumento di lavoro per gli organi accertatori, si è tenuto conto principalmente di quanto segue:

- le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle nuove norme sono esercitate, in via generale e primaria, dal Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale;
- al fine di garantire l'effettivo adempimento alle disposizioni poste a tutela degli interessi pubblici, l'attività di controllo sulle attività produttive, svolta dal Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale in modo coordinato, sarà caratterizzata da un'azione di orientamento anche a favore dei titolari delle stesse;
- la valorizzazione della collaborazione fra Roma Capitale, la comunità cittadina e le associazioni che intendano cooperare per segnalare situazioni di disagio sociale o eventi che possano ostacolare la convivenza e la sicurezza urbana. Ai fini della tutela degli interessi comuni e nell'ottica di prevenzione di comportamenti disturbanti che possano incidere sulla vivibilità della città, è stata prevista la possibilità di stipula di patti tra l'Amministrazione e le categorie di esercenti;
- la particolare attenzione alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, storico e monumentale della città, in linea con le finalità del Piano di Gestione del Sito Unesco di Roma, individuando specifiche previsioni regolamentari che garantiscano l'adeguata conservazione e la corretta fruizione di tali beni da parte di cittadini e turisti;

al fine di assicurare la civile convivenza e il decoro della città di Roma, si è reso anche necessario prevedere una specifica regolamentazione degli orari di vendita, consumo e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, da applicare in zone caratterizzate da una particolare incidenza di fenomeni di degrado, nonché introdurre, come da richiesta della Questura di Roma formulata in data 20 giugno 2018 e acquisita agli atti del Gabinetto della Sindaca con il prot. n. RN42727 del 25 giugno 2018, disposizioni concernenti l'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine, potenziando, altresì, gli strumenti normativi di carattere sanzionatorio qualora i comportamenti vietati siano commessi all'interno di aree predeterminate caratterizzate da particolare costante flusso turistico.

Preso atto che in data 20 giugno 2018 il Comandante Generale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267), si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto".

Il Comandante Generale

F.to: Antonio Di Maggio;

in data 10 luglio 2018 il Ragioniere Generale, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL (approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267), si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto."

Il Ragioniere Generale

F.to: Luigi Botteghi;

in data 22 giugno 2018 il Vice Capo di Gabinetto, Marco Cardilli, ha attestato - ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi - la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Che la proposta, in data 9 novembre 2018, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli;

Che dai Consigli dei Municipi IV e X non è pervenuto alcun parere.

Che i Consigli dei Municipi V, VI, VII, XI, XIII e XV con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole.

Che i Consigli dei Municipi I, IX, XII e XIV hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

- Municipio I:

Art. 4.

- 1) Al comma 1, lettera b) aggiungere la seguente frase: "Nelle aree del sito Unesco sul suolo pubblico, salvo negli spazi concessi alle attività di somministrazione all'uopo attrezzati, è vietato apparecchiare o servire pasti, sul suolo pubblico, nelle piazze, vie, scalinate, ecc.".
- 2) Al comma 1 lettera d) alle parole "al decoro" aggiungere "e alla decenza".
- 3) Al comma 1 lettera l) aggiungere a "danneggiare o forare" le parole "imbrattare".
- 4) Al comma 1 lettera m) dopo le parole "su suolo pubblico ed aree verdi" aggiungere "che è vietato sia per le attività commerciali, recettive, di servizi, ai residenti o a chiunque altro privato di occupare il suolo pubblico con rifiuti sia sfusi che in sacchi, che in contenitori privati".

Art. 6.

- 1) Comma 1 lettera c): alla frase riferita ai mezzi di trasporto pubblico che vieta di “dare luogo ad esecuzioni canore e/o musicali” specificare che all'interno dei mezzi di trasporto non possono essere autorizzati in quanto, su tali mezzi, il controllo di tali eventuali autorizzazioni è impossibile e inesistente e il fastidio provocato in un luogo così piccolo e affollato non è sopportabile.
- 2) Comma 1 lettera d): dopo la parola “mendicare” aggiungere la frase: "esercitare l'accattonaggio con bambini (sfruttamento di minori) o con animali."

Art. 7.

- 1) Lettera 3: aggiungere dopo nominativo del residente reale attestato.

Art. 8.

- 1) Comma 1 lettera d): aggiungere che "I contenitori di cui dotare le fontanelle per abbeverare gli animali devono essere presenti in tutte le stesse, forniti dall'Amministrazione comunale che ne garantisce la regolare manutenzione e funzionalità”.
- 2) Comma 1 lettera e): (fontane storiche di cui all. A) aggiungere dopo la parola "motivo" le parole "mangiare, bere, organizzare feste private, cori, canti, percuotere le fontane con oggetti o lanciare oggetti nelle stesse e lasciare ogni tipo di rifiuto". Importante: aggiungere alla fine del paragrafo che sono interessate dal divieto ogni parte della fontana monumentale comprese le scale.

Art. 10.

- 1) Al comma 1: dopo le parole "nel rispetto delle caratteristiche etologiche dell'animale", aggiungere "come ad esempio garantire un regolare numero di uscite dell'animale se è un cane, in luoghi congrui allo sgambamento; non detenere gli animali in luoghi bui, privi di finestre o permanentemente legati, isolati o a catena, o permanentemente chiusi in balconi; garantire loro spazi adeguati e igienicamente curati, e fornire ogni giorno cibo e acqua sufficienti e adatti alle necessità dell'animale".

Art. 11.

- 1) Al comma 1 sostituire alla quarta riga le "h 22,00" con le "h 20,00" tutti i giorni della settimana per uniformare gli orari nell'arco della settimana alle esigenze di vivibilità della cittadinanza.
- 2) Al comma 3, alla fine del capoverso aggiungere: “nelle zone centrali o caratterizzate dalla presenza di molte attività notturne di ristorazione, pub o similari per quanto riguarda il conferimento del vetro, deve essere raccolto solo in orari diurni ed è vietato lo sversamento dei contenitori delle attività commerciali nei cassonetti all'esterno, in quanto riservati ai residenti e soprattutto in orari notturni, onde evitare di produrre un continuo frastuono.”
- 3) Al comma 7 modificare le h 23,00 con le h 20,00 e le h 7,00 con le h 8,00 e specificare che il tutto deve essere compiuto nel rispetto del divieto di disturbo alla quiete pubblica ossia tali rumori non devono essere percepiti all'interno delle abitazioni o attività adiacenti.

Art. 12.

- 1) Al comma 2 modificare dalle h 23,00 con le h 20,00 e dopo "privati" aggiungere le seguenti parole: “ossia non devono essere percepibili dalle altre abitazioni”.

- 2) Al comma 3 dopo la parola "privati" ripetere quanto alla nostra osservazione precedente oppure farvi riferimento.

Art. 13.

- 1) Comma 1: dopo "liquido" specificare che è escluso la normale caduta di piccoli residui di innaffiamento delle piante fatto anche con appositi sistemi di irrigazione e che l'irrigazione deve essere fatta preferibilmente dopo le h 20,00. Verifica annuale delle condizioni dell'intonaco di balconi aggettanti che potrebbero risultare danneggiati e provocare incidenti ai passanti.
- 2) Comma 3: aggiungere che, fatte salve eventuali prescrizioni delle Soprintendenze, i vasi di fiori e/o piante ed altri oggetti mobili, di una dimensione che cadendo potrebbe procurare un danno, devono essere ancorati mediante staffe o viti.

Art. 14.

- 1) Comma 1: cassare assolutamente per ogni tipo di attività commerciale o locali che danno sulla pubblica via la possibilità di diffondere la musica esternamente, visti anche i regolamenti vigenti, uno di questi approvato quest'anno con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 147/2018 e il Regolamento sulla Somministrazione del 2010 che vietano alle attività commerciali di ogni genere (somministrazione, vendita al dettaglio, artigianato, gallerie, librerie ecc.) di farlo prescrivendo che la musica debba esser diffusa solo all'interno del locale con porte e finestre chiuse e con l'insonorizzazione del locale. Si prega pertanto di ricordare tali prescrizioni nel Regolamento. Al fine di tutelare i cittadini, specificare che la musica o emissione sonore diffuse all'interno non devono essere percepite da attività o abitazioni confinanti e per la salvaguardia di lavoratori in primis e poi i consumatori devono rispettare un livello di decibel non superiore ai 65.

Art. 17.

- 1) Comma 1: dopo la parola "titolo abilitativo per l'attività esercitata" aggiungere la parola "la eventuale concessione del suolo pubblico".
- 2) Comma 7: aggiungere che qualora l'attività di somministrazione sia autorizzata come attività accessoria all'attività di vendita (ad esempio gallerie o librerie) questa si deve svolgere, anche per quanto riguarda gli avventori, solo all'interno nello spazio concesso e che l'attività principale deve essere antistante l'entrata visibile dalla strada e quindi individuabile come galleria o libreria, mentre l'attività residuale si deve svolgere nella parte retrostante il locale.

Art. 18.

- 1) I servizi igienici aperti al pubblico devono essere garantiti anche dai locali di vendita ai dettagli o laboratori che effettuano il consumo sul posto immediato.
- 3) Al comma 1, prima di "grandi strutture" aggiungere la parola "medie strutture".

Art. 19.

- 1) Comma 2 lettera b) da definire meglio, altrimenti inapplicabile.

Art. 20.

- 1) Comma 1: aggiungere all'elenco di luoghi i centri anziani o i centri di anziani e malati, anche diversi dagli ospedali.

- 2) Aggiungere come punto: "Sono da considerare parte integrante delle aree individuate nell'allegato A le vie perimetrali che le comprendono".

Art. 22.

- 1) Aggiungere: qualora, data l'eccessiva presenza di locali notturni, vendita di alcolici e concentrazione antropica tali edifici vengano continuamente imbrattati, sarà cura dell'Amministrazione che è responsabile di tale programmazione commerciale e frequentazione dei luoghi con i conseguenti comportamenti, disporre di un gruppo di decoro urbano che regolarmente cancellerà le scritte e riparerà i danni fatti da tali persone.

Art. 24.

- 1) Comma 1 lettera e) aggiungere: "fatto salvo che tali aree per cani non siano esistenti o adeguate, per il poco spazio, a contenere il numero di cani che frequenta l'area verde, visto che i cani notoriamente hanno bisogno di spazi sufficientemente grandi per evitare una promiscuità che comporterebbe inevitabili risse, viste le loro caratteristiche etologiche.
- 2) Al comma 1 aggiungere la lettera l): bere e detenere alcolici in aree verdi, parchi o giardini pubblici urbani, salvo negli spazi permanentemente autorizzati e destinati a somministrazione.
- 3) Al comma 1 aggiungere lettera n): vietato sostare con veicoli, depositare materiali pesanti, montare strutture o comunque qualsiasi cosa che possa esercitare una compressione dell'apparato radicale dell'albero e rovinarne il tronco e la chioma, garantendo le distanze previste dal Regolamento Scavi (da allegare al Regolamento di Polizia Urbana). In caso di cantieri, manifestazioni o scavi, proteggere le alberature con pannelli o altri accorgimenti in modo che non vengano danneggiate.
- 4) Comma 1: inserire il divieto di non sversare liquidi o rifiuti, salvo acqua in caso di idratazione della pianta.

Art. 28.

- 1) Al comma 1 cancellare la lettera b).
- 2) Comma 1 lettera c): invece della plastica si chiede di vietare, nelle aree indicate dal Regolamento, il consumo in strada di alcolici al di fuori degli spazi delle numerose attività di somministrazione dopo le h 22,00. Ciò anche tenendo conto che occorre semplificare al massimo visto che per ogni Municipio vi è una sola pattuglia di Polizia Locale adibita prioritariamente agli incidenti stradali, a fronte di aree sature di attività che vendono alcolici che hanno la possibilità di rimanere aperte tutta la notte h 24.
- 3) Comma 2: alla terza riga dopo "possono stabilire" aggiungere "con carattere di eccezionalità".

Art. 30.

- 1) Al comma 2 alla fine del capoverso aggiungere: "Tali esalazioni moleste sono vietate anche se provenienti da attività commerciali".

Art 31.

- 1) Al comma 4 alla fine del capoverso aggiungere: "e sui tronchi o i fusti degli alberi".

Art. 32.

- 1) Comma 3: occorre precisare, in modo più chiaro, se tale Regolamento, vista la grave carenza di organico, in particolare la notte in cui è praticamente assente la Polizia Locale e sussistono nelle aree indicate dal provvedimento problemi di reale ordine pubblico, può e deve essere applicato anche dalle altre Forze di Polizia.
- 2) Al comma 5 sarebbe auspicabile, vista la grave carenza ad organico e di mezzi e la lunghezza delle procedure, che per reiterazione si intenda la violazione commessa non in 180 giorni ma in 360 giorni. Altrimenti diventa molto improbabile l'applicazione. Non sembra inoltre superata la problematica di procedere della Polizia Locale per settori di competenza. Riteniamo questo possa portare la conseguenza di "vuoti sanzionatori" per cui l'amministrativa non interverrà su temi di decoro e l'UITS non sanzionerà il commercio abusivo.

Art. 33.

- 1) Si chiede, per quanto riguarda i vari divieti riguardanti l'articolo sulle fontane storiche, l'imbrattamento o il vandalismo di monumenti e reperti, che venga sempre applicata la sanzione e che questa sia il massimo edittale previsto e nel caso di danneggiamento che venga richiesto il risarcimento del danno.
- 2) Prevedere periodici corsi di aggiornamento del personale di Polizia Urbana con particolare riferimento alle materie di carattere sanzionatorio al fine di mantenere elevato il livello professionale degli operatori medesimi.

- Municipio IX:

Art. 28.

- 1) Al comma 1 lettera b) si osserva che l'eventuale aggiunta della fattispecie merceologica dei contenitori metallici, possa ancor più arginare il fenomeno.

- Municipio XII:

Art. 3.

- 1) Comma 1: “Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme del presente Regolamento sono esercitate, in via generale e principale, dal Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. I controlli di competenza della Polizia Locale nei riguardi delle attività produttive autorizzate devono essere svolti in modo coordinato al fine di assicurare l'effettiva osservanza delle disposizioni poste a tutela degli interessi pubblici e, al contempo, garantire il minimo intralcio al normale esercizio delle suddette attività” sostituire con “Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme del presente Regolamento sono esercitate, in via generale e principale, dal Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. I controlli di competenza della Polizia Locale nei riguardi delle attività produttive autorizzate devono essere svolti in modo coordinato al fine di assicurare l'effettiva osservanza delle disposizioni poste a tutela degli interessi pubblici e, al contempo, cercando ove possibile di garantire il minimo intralcio al normale esercizio delle suddette attività”.
- 2) Comma 2: “Qualora nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente si riscontrino situazioni emergenziali, ovvero in presenza di fragilità sociali, il personale della Polizia Locale interviene coordinandosi con gli uffici e servizi comunali preposti alla tutela di tali soggetti, unitamente ad altre eventuali strutture convenzionate appositamente individuate” sostituire con “Qualora

nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente si riscontrino situazioni emergenziali, ovvero in presenza di fragilità sociali, il personale della Polizia Locale interviene coordinandosi con gli uffici e servizi comunali preposti alla tutela di tali soggetti, unitamente ad altre eventuali strutture convenzionate appositamente individuate. Il coordinamento operativo di tali interventi con gli uffici eventualmente chiamati a concorrere è in capo al responsabile del servizio della Polizia Locale”.

Art. 4.

- 1) Comma 1, lettera a): "arrampicarsi, sdraiarsi o sedersi su monumenti, reperti storici, pali dell'illuminazione pubblica, segnaletica stradale, inferriate, fabbricati, muri di cinta e similari, nonché legarsi o incatenarsi ad essi" sostituire con "arrampicarsi, sdraiarsi o sedersi su monumenti, reperti storici, pali dell'illuminazione pubblica, segnaletica stradale verticale, inferriate, fabbricati, muri di cinta e similari, alberi nonché legarsi o incatenarsi ad essi".

Art. 5.

- 1) Comma 3: “Oltre a quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'Amministrazione di Roma Capitale, a tutela delle persone dedite alla prostituzione, che siano vittime di violenza o di sfruttamento, ovvero che si trovino in condizioni di grave disagio, offre interventi di sostegno e reinserimento presso strutture di accoglienza” sostituire con “Oltre a quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'Amministrazione di Roma Capitale, a tutela delle persone dedite alla prostituzione, che siano vittime di violenza o di sfruttamento, ovvero che si trovino in condizioni di grave disagio, offre interventi di immediato ricovero, sostegno psicologico e reinserimento presso strutture di accoglienza”.

Art. 8.

- 1) Comma 2: "La tradizione di lanciare monete in talune fontane del centro storico non rientra nel presente divieto. Le monete, una volta lanciate appartengono esclusivamente all'Amministrazione Capitolina che ne stabilisce la destinazione. È vietata la raccolta delle monete da parte di soggetti non autorizzati” sostituire con “La tradizione di lanciare monete in talune fontane del centro storico non rientra nel presente divieto. Le monete, una volta lanciate, appartengono esclusivamente all'Amministrazione Capitolina che ne stabilisce la destinazione. È vietata la raccolta delle monete da parte di soggetti non autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni del codice penale”.
- 2) Comma 5 lettera c): “attingervi acqua allacciando tubazioni” sostituire con "attingervi acqua allacciando tubazioni di qualunque tipologia e per qualunque scopo o chiuderle impedendo l'erogazione delle acque".

Art. 11.

- 1) Comma 2: "Le apparecchiature di allarme acustico antifurto degli immobili debbono essere dotate di un dispositivo temporizzatore che limiti tempo di emissione sonora ad un massimo di cinque minuti complessivi. A chiunque utilizzi dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora e al fine di impedire che il difettoso funzionamento del sistema d'allarme possa arrecare disturbo, è fatto obbligo di esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i riferimenti ed il recapito telefonico di un reperibile in grado di far cessare il disturbo" sostituire con "Le apparecchiature di allarme acustico antifurto degli immobili debbono essere dotate di un dispositivo

temporizzatore che ne limiti il tempo di emissione sonora ad un massimo di cinque minuti complessivi. A chiunque utilizzi dispositivi acustici antifurto in edifici e al fine di impedire che il difettoso funzionamento del sistema d'allarme possa arrecare disturbo, è fatto obbligo di esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i riferimenti ed il recapito telefonico di un soggetto reperibile in grado di far cessare immediatamente il disturbo".

Art. 17.

- 1) Aggiungere il comma 8: "È fatto divieto di porre in essere atti discriminatori di qualsiasi forma nei confronti degli avventori".
- 2) Aggiungere il comma 9: "È fatto obbligo di specificare sempre, e in modo ben visibile e chiaro, eventuali sovrapprezzi sul menù del locale".

Art. 18.

- 1) Comma 2: "È fatto obbligo agli esercenti degli esercizi pubblici di consentire l'utilizzo dei servizi igienici a favore della clientela." sostituire con "È fatto obbligo agli esercenti degli esercizi pubblici di consentire l'utilizzo dei servizi igienici a chiunque ne faccia richiesta".

Art. 19.

- 1) Comma 2, lettera b): "utilizzare con modalità incompatibili con la loro rilevanza e prerogative storico-artistiche, monumenti, fontane, reperti archeologici, beni di interesse storico-artistico nonché chiese e luoghi di culto e tutti i beni tutelati secondo la normativa" sostituire con "utilizzare senza autorizzazione della Sovrintendenza Capitolina con la loro rilevanza e prerogative storico-artistiche, monumenti, fontane, reperti beni di interesse storico-artistico nonché chiese e luoghi di culto e tutti i beni tutelati secondo la normativa. Sono escluse dalla presente ipotesi le attività cinematografiche e culturali in genere, per le quali è sufficiente comunicazione scritta alla Sovrintendenza Capitolina".

Art. 28.

- 1) Comma 2: "In occasione di specifici eventi e manifestazioni cittadine autorizzati dall'Amministrazione capitolina nelle aree di cui all'allegato A, i Municipi territorialmente competenti, previo protocollo operativo sottoscritto dagli organizzatori per l'adozione di misure di sicurezza aggiuntive, possono stabilire variazioni agli orari di vendita e somministrazione di bevande stabiliti al comma 1, comunque previa comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa nazionale in materia. Qualora, successivamente alla deroga concessa dovessero accertarsi da parte degli organi competenti episodi di turbativa all'ordine e alla sicurezza pubblica, di degrado e illegalità, ovvero di inadempienze totali o parziali agli impegni assunti, il Municipio provvederà alla revoca del provvedimento e valuterà, in base alla gravità della violazione, gli ulteriori provvedimenti o restrizioni in merito alla somministrazione e alla vendita di bevande alcoliche." sostituire con "In occasione di specifici eventi e manifestazioni cittadine autorizzati dall'Amministrazione capitolina nelle aree di cui all'allegato A, i Municipi territorialmente competenti, sentito il parere dei Municipi confinanti qualora l'attività risulti potenzialmente in grado d'interessare il territorio limitrofo, previo protocollo operativo sottoscritto dagli organizzatori per l'adozione di misure di sicurezza aggiuntive, possono stabilire variazioni agli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche stabiliti al comma 1, comunque previa comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza e nel rispetto dei limiti previsti

dalla normativa nazionale in materia. Qualora, successivamente alla deroga concessa, dovessero accertarsi da parte degli organi competenti episodi di turbativa all'ordine e alla sicurezza pubblica, di degrado e illegalità, ovvero di inadempienze totali o parziali agli impegni assunti, il Municipio provvederà alla revoca del provvedimento derogatorio e valuterà, in base alla gravità della violazione, gli ulteriori provvedimenti o restrizioni in merito alla somministrazione e alla vendita di bevande alcoliche”.

- 2) Aggiungere dopo il comma 2, il seguente comma 3: "In occasione dei grandi eventi sul territorio capitolino è fatto assoluto divieto d'introdurre nell'area della manifestazione organizzata contenitori di qualunque tipo in vetro o materiale idoneo a frantumarsi in schegge"; l'attuale comma 3 diventa comma 4 ed il comma 4 diventa comma 5.

Art. 29.

- 1) Comma 2: "L'Amministrazione determina i luoghi nei quali è consentito l'uso del suolo pubblico ai fini di specifici eventi di carattere ludico o altrimenti ricreativo. Fatte salve le disposizioni previste dal Codice della Strada, è consentito il gioco ai minori nei parchi pubblici, sul suolo pubblico o ad uso pubblico purché da esso non derivi alcun pericolo per l'incolumità degli stessi e degli altri utenti, ovvero molestia alla quiete pubblica danneggiamento all'arredo urbano ed alla vegetazione" sostituire con "L'Amministrazione determina i luoghi nei quali è consentito l'uso del suolo pubblico ai fini di specifici eventi di carattere ludico o altrimenti ricreativo. Fatte salve le disposizioni previste dal Codice della Strada, è consentito il gioco nei parchi pubblici, sul suolo pubblico o ad uso pubblico purché da esso non derivi alcun pericolo per l'incolumità degli stessi e degli altri utenti, ovvero molestia alla quiete pubblica, danneggiamento all'arredo urbano ed alla vegetazione”.

Art. 32.

- 1) Comma 2: “È sempre consentito il sequestro cautelare propedeutico alla confisca ai sensi della suddetta legge” sostituire con "È sempre consentito il sequestro cautelare propedeutico alla confisca ai sensi della suddetta legge. Decorsi inutilmente i termini per il ricorso, o all'esito favorevole di esso all'operato dell'Amministrazione, il Dirigente responsabile dell'Ufficio procedente al sequestro ne cura l'iter, l'emissione del provvedimento di confisca e la successiva destinazione dei beni”.

Art. 33.

- 1) Aggiungere dopo il comma 3 il seguente comma 4: “I cittadini stranieri non residenti sul territorio italiano sono tenuti al pagamento contestuale della sanzione”, l'attuale comma 4 diventa comma 5 ed il comma 5 diventa comma 6.

- Municipio XIV:

Art. 3.

- 1) Comma 2: sostituire la parola “comunali” con la parola “Capitolini”.

Art. 4.

- 1) Comma 1, lettera n) modificare come segue: dopo la parola "scarichi" sostituire la frase successiva con la seguente: "Al fine di tutelare l'ambiente dalle conseguenze nocive derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i fumatori, che non siano in possesso di posacenere portatili, devono

obbligatoriamente conferire mozziconi negli appositi contenitori (cassonetti per la raccolta indifferenziata)".

Art. 11.

- 1) Aggiungere il seguente comma 8: "Fermo restando quanto previsto dalle vigenti normative in materia, è fatto divieto di utilizzare prodotti pirotecnici da divertimento di qualsivoglia categoria che causino scoppi, botti e rumori molesti".

Art. 17.

- 1) Comma 6: sostituire la parola "comunali" con la parola "Capitolini".

Che il Consiglio del Municipio VIII ha espresso parere contrario formulando con ordine del giorno le seguenti osservazioni:

Art. 4.

- 1) Comma 2: la previsione dell'applicazione del DASPO urbano appare inadeguata, anche tenuto conto della particolare sensibilità delle aree indicate.

Art. 5.

- 1) Sarebbe da eliminare poiché occuparsi della questione della tratta di esseri umani e della prostituzione in un Regolamento comunale non appare del tutto legittimo. Infatti per entrambi i reati esistono norme specifiche e un sistema sanzionatorio dedicato nella legislazione nazionale. Inoltre, in questo modo, si sanzionerebbe l'esercizio della prostituzione, colpendo così anche il soggetto debole del comportamento da condannare e minando l'efficacia del contrasto al fenomeno.

Art. 6.

- 1) I comportamenti previsti dal comma 1 lettere b), c), d) ed e) sono da eliminare dall'articolo. In particolare la previsione di non accedere sul trasporto pubblico "in stato di palese alterazione psico-fisica" (lett. b)) è in contraddizione con tutte le altre norme che prevedono il divieto di condurre veicoli in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di stupefacenti e le campagne di sensibilizzazione istituzionali e non che, conseguentemente, invitano ad usare il trasporto pubblico al fine di non mettere in pericolo l'incolumità e la sicurezza altrui. Inoltre appare particolarmente odioso il divieto di mendicare (lett. d)) come fosse una condotta illegale. Infine la previsione del DASPO urbano è del tutto sproporzionata ai comportamenti vietati.

Art. 9.

- 1) È da eliminare in quanto, in considerazione della vigenza del Regolamento sulla tutela degli animali, è del tutto superfluo e sembra avere come unico scopo quello di inserire anche qui il DASPO urbano per i contravventori.

Art. 12.

- 1) Il comma 4 è da eliminare in quanto la previsione del DASPO urbano per grida e schiamazzi, seppure in aree oggetto di particolare tutela, è del tutto sproporzionato.

Art. 20.

- 1) All'articolo 20 comma 1, all'elenco delle aree urbane di cui al co. 3, art. 9 del Decreto Legge n. 14/2017 mancano i presidi sanitari, le aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblico spettacolo previste, invece, nel decreto. In generale questo comma è troppo generico e non motiva adeguatamente le ragioni per le quali vada applicato "automaticamente" il DASPO urbano.
- 2) Allegato A
Tavola 7 - Area Ostiense andrebbe così modificata: il confine attualmente fissato lungo Via Ostiense in direzione Valco S. Paolo deve girare, dopo la Basilica di S. Paolo fuori le mura, per Viale Ferdinando Baldelli poi Via Filippi, proseguire fino a via Efeso, girare a Via Filemone e Via Jerapoli, riprendere lungo l'ultimo tratto di Via Corinto fino a Via del Valco S. Paolo e chiudersi di nuovo sulla Via Ostiense.

Che i Consigli dei Municipi II e III hanno espresso parere contrario con le seguenti osservazioni:

- Municipio II:

Art. 18.

- 1) Aggiungere dopo "a favore della clientela" "e di qualunque altra persona che avesse la necessità di utilizzare il servizio igienico".

Art. 33.

- 1) Al comma 1 inserire dopo "La somma per cui è ammesso il pagamento in misura ridotta è determinata per ciascuna violazione con separata deliberazione di Giunta Capitolina adottata ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689" la frase "fatta eccezione per le violazioni delle previsioni dell'art. 28 del presente Regolamento".
- 2) Comma 4: sostituire la parola "tre" con "quindici".
- 3) Allegato A
Inserire la tavola 15 bis – Area Piazza Bologna, divisa in due zone distinte delimitate dalle seguenti strade perimetrali:
 1. Viale XXI Aprile, Via Giacomo Boni, Via Stamira, via Reggio Calabria, Via Arezzo, Via Catanzaro, Largo Ravenna, Via Ravenna, Via Ernesto Monaci, Via Giovanni Severano, Piazza Bologna (tutta).
 2. Viale Ippocrate, Via Alfonso Borelli, Via Pavia, Via Lucca, Via Catania, Piazzale delle Province (tutta); Via Livorno (tratto da Piazza Bologna e via Giuseppe Pitré), Stazione Tiburtina.
 3. Piazza Caprera, Piazza Euclide, Piazza Istria.

- Municipio III:

Art. 4.

- 1) Al comma 1 lettera b) si osserva una definizione altamente soggettiva di "bivacco" definito come "stazionare consumando cibi o bevande in modo scomposto, contrario al decoro".
- 2) Comma 2 lettera f): eliminare "a torso nudo".
- 3) Al comma 2 la previsione dell'applicazione del DASPO urbano appare inadeguata, anche tenuto conto della particolare sensibilità delle aree indicate. Complessivamente si osserva la difficile applicabilità in modo oggettivo di tutte le attività elencate nell'articolo 4.

Art. 5.

- 1) Sarebbe da eliminare poiché occuparsi della questione della tratta di esseri umani e della prostituzione in un Regolamento comunale non appare del tutto legittimo. Infatti per entrambi i reati esistono norme specifiche e un sistema sanzionatorio dedicato nella legislazione nazionale. Inoltre, in questo modo, si sanzionerebbe l'esercizio della prostituzione, colpendo così anche il soggetto debole del comportamento da condannare e minando l'efficacia del contrasto al fenomeno.

Art. 6.

- 1) I comportamenti previsti dal comma 1 lettere b), c), d) ed e) sono da eliminare dall'articolo. In particolare la previsione di non accedere sul trasporto pubblico "in stato di palese alterazione psico-fisica" (lett. b)) è in contraddizione sia con tutte le altre norme che prevedono il divieto di condurre veicoli in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di stupefacenti sia con le campagne di sensibilizzazione istituzionali e non che, conseguentemente, invitano ad usare il trasporto pubblico al fine di non mettere in pericolo l'incolumità e la sicurezza altrui. Inoltre appare particolarmente odioso il divieto di mendicare (lett. d)) come fosse una condotta illegale. Infine la previsione del DASPO urbano è del tutto sproporzionata ai comportamenti vietati.

Art. 7.

- 1) Il comma 2 non ha nulla a che fare con gli accertamenti relativi alle posizioni anagrafiche; in particolare si chiede di verificare, tramite RPD (Responsabile della Protezione dei Dati) del Comune, la compatibilità della finalità perseguita con l'obbligo di esporre il nome del proprietario degli immobili di proprietà privata.

Art. 9.

- 1) È da eliminare in quanto, in considerazione della vigenza del Regolamento sulla tutela degli animali, è del tutto superfluo e sembra avere come unico scopo quello di inserire anche qui il DASPO urbano per i contravventori.

Art. 12.

- 1) Il comma 4 è da eliminare in quanto la previsione del DASPO urbano per grida e schiamazzi, seppure in aree oggetto di particolare tutela, è del tutto sproporzionato.

Art. 19.

- 1) Al comma 2 debbono essere eliminati alla lettera b) le "chiese e i luoghi di culto" poiché non spetta alla polizia urbana definire quali siano le loro modalità di utilizzo incompatibili con la rilevanza storico-artistica, poiché tale rilevanza non può prevalere sull'uso religioso e di culto delle stesse.

Art. 20.

- 1) Comma 1, è troppo generico e non motiva adeguatamente le ragioni per le quali vada applicato "automaticamente" il DASPO urbano, pertanto deve essere eliminato.

Art. 25.

- 1) Il comma 2 è da eliminare.

Art. 26.

- 1) Comma 1: eliminare le parole "dimorare" e "veicoli, baracche o ripari di fortuna" e il comma 2 per intero, poiché il DASPO appare eccessivo.

Art. 27.

- 1) Comma 2: vietare attività di trasporto di merci basandosi su una presunzione di successiva attività di vendita da parte di soggetti privi di autorizzazione, si presta ad applicazione soggettiva e non basata su fatti oggettivamente dimostrabili. Pertanto se ne chiede la cancellazione.

Art. 29.

- 1) Il comma 2 appare in contraddizione con quanto affermato nel primo comma, quando si consente ai minori di giocare nei parchi e sul suolo pubblico, senza recare "molestia alla quiete pubblica". Si chiede di eliminare l'articolo.

Art. 32.

- 1) Il comma 4 deve essere eliminato.

Che la Giunta Capitolina, nella seduta del 17 maggio 2019, in merito alle richieste e/o osservazioni formulate dai Municipi, ha rappresentato quanto segue:

- Municipio I:

Art. 4.

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. Peraltro la descrizione delle condotte vietate appare assorbente dei contenuti della proposta di modifica.
- 2) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. L'espressione "decenza" di cui si chiede l'inserimento niente aggiunge al contenuto complessivo della norma ed è compresa nella espressione decoro contenuta nella bozza di Regolamento approvata dalla Giunta Capitolina.
- 3) La richiesta viene accolta in quanto in questo modo l'ambito operativo del divieto è più preciso.
- 4) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. Nel merito si osserva che l'occupazione di suolo pubblico, ancorché realizzata attraverso il deposito di rifiuti, è già sanzionata dal Regolamento COSAP e le condotte illustrate sono già prese in esame dalle norme specifiche previste dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani (deliberazione del Consiglio Comunale del 12 maggio 2005, n. 105).

Art. 6.

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. La proposta di modifica richiesta si appalesa eccessiva, atteso che, per quanto leggi e regolamenti vigenti già vietino in generale tale condotta, non si ritiene di precludere esecuzioni canore e/o musicali su mezzi di trasporto

pubblico in occasione di manifestazioni o eventi che l'Amministrazione ritenga meritevoli.

- 2) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. Nel merito si osserva che l'accattonaggio con sfruttamento di minori è già perseguito penalmente ai sensi dell'articolo 600 octies del codice penale e quello con animali dall'articolo 14 del Regolamento Comunale sulla tutela degli animali.

Art. 7.

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. Si rilevano peraltro difficoltà nella comprensione del contenuto dell'osservazione, probabilmente riferita al comma 1 e non alla "lettera 3". Comunque l'osservazione non sembra avere rilevanza tecnico-giuridica.

Art. 8.

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. Nel merito si osserva che la precisazione richiesta è in parte condizionata da scelte operative successive, non oggetto di valutazione in questa sede ed in parte del tutto ultronea ed ovvia, atteso che non sono necessarie particolari specificazioni per precisare che l'Amministrazione ha il dovere di garantire la manutenzione e funzionalità delle fontanelle.
- 2) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. Nel merito si osserva che le indicazioni di cui si chiede l'inserimento sono di fatto ricomprese nell'inciso "ovvero porre in essere qualsiasi altra condotta non compatibile con la loro naturale destinazione".

Art. 10.

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. Nel merito si osserva che la sede più adeguata per descrivere i comportamenti oggetto del divieto è il Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali (deliberazione del Consiglio Comunale del 24 ottobre 2005, n. 275) o altri documenti a contenuto normativo di competenza della Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali.

Art. 11.

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. Nel merito si osserva che l'orario indicato è quello ritenuto più idoneo a garantire la corretta combinazione tra gli interessi dei commercianti e la tutela della quiete urbana.
- 2) La richiesta viene accolta in quanto il divieto della raccolta del vetro in orario notturno pare funzionale alla riduzione di disturbi per la collettività.
- 3) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. Nel merito si osserva che gli orari di vigenza del divieto indicati sono

quelli ritenuti più idonei a garantire la corretta combinazione tra gli interessi della collettività al divertimento ecc. e la tutela della quiete urbana.

Art. 12.

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. Nel merito si osserva che la “percepibilità” di un rumore non è assimilabile al concetto civilistico di normale tollerabilità.

Art. 13.

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. Nel merito si osserva che risulterebbe impossibile definire quantitativamente il periodo “piccoli residui di inaffiamento”. Inoltre, il termine “preferibilmente” non impone obblighi o divieti.
- 2) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. Nel merito si osserva che il termine “adeguatamente ancorati” sia comprensivo di qualsiasi modalità di ancoraggio che garantisca la stabilità del vaso.

Art. 14.

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. Nel merito si osserva che quanto richiesto non sarebbe altro che la mera ripetizione di divieti già dettagliatamente descritti in altri testi di legge o regolamenti.

Art. 17.

- 1) La richiesta viene accolta in quanto la norma così come proposta sembra offrire un’applicazione operativa più pratica.
- 2) La richiesta non viene accolta in quanto, si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. Nel merito, pur condividendone il contenuto, si ritiene che la proposta di modifica debba essere inserita in occasione di una prossima modifica della deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/2010 “Regolamento per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”, anziché sul Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 18.

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto l’obbligo non è previsto dalle norme di settore.
- 2) La richiesta non viene accolta in quanto l’obbligo non è previsto dalle norme di settore.

Art. 19.

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. Nel merito si ritiene che la locuzione “modalità incompatibili” sia idonea ad integrare fattispecie difficilmente individuabili in modo generale ed astratto.

Art. 20.

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. Nel merito si osserva che l'inserimento dei centri anziani ecc. nei luoghi di cui al comma 1 non è compatibile con le previsioni contenute nel Decreto Legge n. 14/2017. Non è data, pertanto, legittima facoltà all'Assemblea di aggiungere a proprio piacimento luoghi diversi da quelli già indicati nel testo legislativo di riferimento.
- 2) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. L'inserimento richiesto è superfluo, atteso che negli allegati e negli elaborati grafici di cui si correda il Regolamento, le vie ricomprese nell'ambito di applicazione della norma sono dettagliatamente individuate e specificamente elencate senza bisogno di altre precisazioni.

Art. 22.

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. L'inserimento richiesto non ha contenuto normativo e rappresenta solamente una misura organizzativa e gestionale non di competenza dell'Assemblea Capitolina.

Art. 24.

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. L'inserimento dell'osservazione, in sé sostanzialmente giusta, comporterebbe però che in ogni parco o area verde privo di aree destinate o inadeguate per dimensioni ad accogliere specificamente cani, risulterebbe possibile far vagare gli animali privi di guinzaglio od altro similare strumento di contenimento. Soluzione eccessivamente vaga.
- 2) La richiesta viene accolta.
- 3) La richiesta viene accolta in quanto è pertinente anche se le prescrizioni suggerite dovrebbero eventualmente trovare la loro naturale collocazione nel Regolamento del verde pubblico e privato.
- 4) La richiesta viene accolta in quanto la fattispecie dello sversamento dei liquidi, a seconda della sostanza, può configurare anche il reato di danneggiamento.

Art. 28.

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. La norma è finalizzata ad incidere su aspetti legati alla sicurezza per la potenziale capacità offensiva dei frammenti di vetro.
- 2) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. Nel merito si osserva che la norma censurata fa già riferimento a qualsiasi tipo di contenitore e non solamente a quelli in plastica.
- 3) La richiesta viene accolta.

Art. 30.

- 1) La richiesta viene accolta in quanto l'art. 30, comma 2, comprende implicitamente anche le attività commerciali che utilizzano sistemi di cottura o riscaldamento di vivande.

Art. 31.

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. Nel merito si osserva che la fattispecie di cui si richiede l'inserimento è già assorbita dall'articolo 24, comma 1, lettera i) del Regolamento.

Art. 32.

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. Nel merito si osserva che l'inserimento richiesto è del tutto ultroneo, atteso che la competenza per gli accertamenti è disciplinata dall'articolo 13 della legge n. 689/81 (come descritto al comma 1).
- 2) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. L'articolo 32 si compone di 4 commi, l'osservazione è probabilmente riferita al comma 5 dell'articolo 33. La reiterazione, ai fini dell'applicazione delle norme del presente Regolamento, è determinata nel termine di 180 giorni. Si tratta di scelta opportuna per favorire l'avvio di procedure di maggiore rigore in presenza di ravvicinate ripetizioni della violazione della norma. Le altre osservazioni sono irrilevanti sul piano normativo, trattandosi di mere valutazioni prive di elementi oggettivi di sostegno.

Art. 33.

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto la misura della sanzione da applicare in concreto, in relazione ad ogni singola violazione, è determinata dal Dirigente competente in base alla gravità della violazione nell'ambito dei limiti edittali stabiliti dalla legge. Inoltre per ciò che riguarda il danneggiamento, la condotta è già perseguita penalmente ai sensi dell'art. 635 del codice penale con relativo risarcimento o ristoro ai sensi dell'articolo 1223 del codice civile.
- 2) La richiesta non viene accolta in quanto la U.O. Scuola del Corpo di Polizia di Roma Capitale e la Direzione Coordinamento Studi ed Applicazioni Normative hanno proprio questa funzione di formazione ed aggiornamento tecnico-giuridico del personale, diramando ogni anno oltre 200 circolari illustrative e organizzando numerosi corsi di formazione. Momenti formativi tutti raccolti all'interno della PIF (Piattaforma Informazione Formazione) liberamente accessibile, anche da propri dispositivi, per ogni appartenente al Corpo.

- Municipio IX:

Art. 28.

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. La norma è finalizzata ad incidere su aspetti legati alla sicurezza per la potenziale capacità offensiva dei frammenti di vetro.

- Municipio XII:

Art. 3.

- 1) La richiesta viene accolta in quanto più cautelativa sul piano operativo rispetto al testo originario.
- 2) La richiesta viene accolta in quanto è opportuno il coordinamento da parte della Polizia Locale.

Art. 4.

- 1) La richiesta viene accolta in quanto l'inserimento della parola "alberi" è opportuna per precisare meglio l'ambito del divieto.

Art. 5.

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. La proposta di modifica pare nella sostanza ripetitiva dell'espressione utilizzata nel testo approvato dalla Giunta Capitolina.

Art. 8.

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. Nel merito si osserva che le indicazioni di cui si chiede l'inserimento non comportano significative modificazioni nella condotta, già esaustivamente rappresentata nel testo approvato dalla Giunta Capitolina.
- 2) La richiesta viene accolta in quanto la modifica aggiunge la fattispecie dell'impedimento dell'erogazione dell'acqua.

Art. 11.

- 1) La richiesta viene accolta in quanto le osservazioni sono opportunamente finalizzate a rendere più specifica la disposizione.

Art. 17.

- 1) La richiesta viene accolta;
- 2) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutro sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. Nel merito si osserva che l'obbligo di esposizione dei prezzi è disciplinato dalle vigenti normative di settore.

Art. 18.

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto l'obbligo non è previsto da alcuna norma. Il titolare di un pubblico esercizio è solamente tenuto a garantire l'accesso ai servizi pubblici a propri clienti, rimanendo nella sua piena facoltà di impedirne la fruibilità a soggetti diversi.

Art. 19.

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. Nel merito si osserva che la locuzione "modalità incompatibili" sia idonea ad integrare fattispecie difficilmente individuabili in modo generale ed astratto.

Art. 28.

- 1) La richiesta viene accolta.
- 2) La richiesta viene accolta in quanto finalizzata a garantire maggiore tutela in occasione di grandi eventi. L'attuale comma 3 diventa comma 4 e il comma 4 diventa comma 5.

Art. 29.

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto la norma recepisce l'articolo 31 della Convenzione dell'ONU del 20 novembre 1989 sui Diritti del fanciullo e della legge 27 maggio 1991, n. 176, che favorisce in maniera specifica il gioco dei minori.

Art. 32.

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto il procedimento per la confisca di quanto posto sotto sequestro ai sensi degli artt. 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è disciplinato puntualmente dagli artt. 19 e 20 della stessa legge. Le indicazioni proposte come integrazione non si ritengono utili perché sommarie ed imprecise rispetto alle previsioni di legge.

Art. 33.

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto è in contrasto con l'art. 4, comma 2, del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie del Comune di Roma (deliberazione di Assemblea Capitolina del 12 marzo 2015, n. 10) che prevede il divieto del pagamento in misura ridotta nelle mani dell'agente accertatore. L'eventuale modifica deve riguardare, nello specifico, quel Regolamento e non il Regolamento di Polizia Urbana.
- 2) La richiesta non viene accolta in quanto non è stato accolto il punto 1).

- Municipio XIV:

Art. 3.

- 1) La richiesta viene accolta.

Art. 4.

- 1) La richiesta viene accolta in quanto appare fondata anche in ragione della effettiva presenza, all'interno dei cestini raccoglitori di rifiuti dell'Amministrazione Capitolina, di comparti per la raccolta di mozziconi.

Art. 11.

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. Nel merito si osserva che i divieti di cui si chiede l'inserimento sono già descritti e dettagliatamente considerati da altri testi di legge e/o regolamenti.

Art. 17.

- 1) La richiesta viene accolta.

- Municipio VIII:

Art. 4.

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. Il rinvio all'ordine di allontanamento e al divieto di accesso di cui al D.L. n. 14/2017, costituisce al momento l'unica misura di effettivo contrasto.

Art. 5.

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. A livello di contenuti e di merito si propone il rigetto della osservazione. La norma è stata, infatti, pensata proprio al fine di introdurre nell'ordinamento giuridico locale una norma aggiuntiva per contrastare il fenomeno della prostituzione su strada.

Art. 6.

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. Nel merito si osserva che il comportamento di chi sale su un veicolo destinato al trasporto pubblico in condizioni di ubriachezza od altro è oggettivamente pericoloso e va fermamente vietato a tutela della pubblica incolumità.

Art. 9.

- 1) La richiesta viene accolta limitatamente al comma 3. In effetti la previsione dell'ordine di allontanamento appare, per queste fattispecie, eccessiva.

Art. 12.

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. Nel merito si osserva che l'espressione censurata, utilizzata più volte nel Regolamento, è proprio finalizzata ad estendere gli istituti dell'ordine di allontanamento e del DASPO a situazioni e attività che altrimenti non sarebbero ricomprese nell'alveo di applicazione degli istituti proposti dal D.L. n. 14/2017.

Art. 20.

- 1) La richiesta viene accolta, peraltro pertinente ed in armonia con quanto contenuto nel Decreto Legge 20 febbraio 2017, n.14.
- 2) Allegato A: la richiesta viene accolta in quanto rende più ampia l'applicazione operativa della norma.

- Municipio II:

Art. 18.

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto l'obbligo non è previsto da alcuna norma. Il titolare di un pubblico esercizio è solamente tenuto a garantire l'accesso ai servizi pubblici a propri clienti, rimanendo nella sua piena facoltà di impedirne la fruibilità a soggetti diversi.

Art. 33.

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. Nel merito si osserva che l'eventuale introduzione dell'inciso comporterebbe l'impossibilità per le fattispecie dell'articolo 28 di elevare la misura ridotta della sanzione oltre i 50 euro.
- 2) La richiesta viene accolta in quanto propone una misura accessoria di maggiore rigore.
- 3) Allegato A: la richiesta viene accolta in quanto rende più ampia l'applicazione operativa della norma.

- Municipio III:

Art. 4.

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. Le condotte descritte nel testo approvato dalla Giunta Capitolina sono assorbenti dei contenuti della proposta di modifica.
- 2) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. Sul piano dei contenuti la proposta di modifica non è accoglibile. La norma è proprio diretta a vietare quel tipo comportamento.
- 3) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. Sotto altri aspetti l'osservazione non è condivisibile. L'espressione censurata, utilizzata più volte nel Regolamento, è proprio finalizzata ad estendere gli istituti dell'ordine di allontanamento e del DASPO a situazioni e attività che altrimenti non sarebbero ricomprese nell'alveo di applicazione degli istituti proposti dal D.L. n. 14/2017.

Art. 5.

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. A livello di contenuti e di merito si propone il rigetto della osservazione. La norma è stata, infatti, pensata proprio al fine di introdurre nell'ordinamento giuridico locale una norma aggiuntiva per contrastare il fenomeno della prostituzione su strada.

Art. 6.

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. Nel merito si osserva che il comportamento di chi sale su un veicolo destinato al trasporto pubblico in condizioni di ubriachezza od altro è oggettivamente pericoloso e va fermamente vietato a tutela della pubblica incolumità.

Art. 7.

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto si ritiene l'osservazione non motivata. Il comma 2 dell'articolo 7 riprende quanto dettato dalla legge n. 220/2012 e introdotto all'art. 1129, quinto e sesto comma, del codice civile (Sul luogo di

accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore. In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore).

Art. 9.

- 1) La richiesta viene accolta limitatamente al comma 3. In effetti la previsione dell'ordine di allontanamento appare, per queste fattispecie, eccessiva.

Art. 12.

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. Nel merito si osserva che l'espressione censurata, utilizzata più volte nel Regolamento, è proprio finalizzata ad estendere gli istituti dell'ordine di allontanamento e del DASPO a situazioni e attività che altrimenti non sarebbero ricomprese nell'alveo di applicazione degli istituti proposti dal D.L. n.14/2017.

Art. 19.

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. Nel merito si osserva che la Polizia locale svolge mero ruolo di controllo, mentre è compito e competenza dell'Assemblea stabilire divieti che nel caso di specie appaiono compatibili con l'interesse della sicurezza urbana perseguito con il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 20.

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. Nel merito si osserva che l'inserimento dell'espressione censurata è in armonia con la necessità di fornire agli organi di controllo più adeguate misure di contrasto contro ogni forma di attentato al decoro e alla sicurezza urbana.

Art. 25.

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. Nel merito si osserva che il divieto è posto proprio a tutela del decoro e di interessi pubblici per la salvaguardia di norme igienico-sanitarie.

Art. 26.

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. Nel merito si osserva che i divieti contenuti nella norma appaiono chiari, ben perimetrati e non necessitanti di altri correttivi. L'eliminazione della condotta "dimorare" rappresenterebbe un problema sul piano del controllo. L'ordine di allontanamento ed il possibile divieto di accesso costituiscono misure adeguate al contrasto del fenomeno.

Art. 27.

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-

giuridico. Nel merito si rileva che la norma, già inserita in altri provvedimenti dell'Amministrazione, non è stata oggetto di ricorso ed è tuttora vigente.

Art. 29.

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. Nel merito non si ravvedono termini di contraddizione tra l'enunciato del comma 1 e quello del comma 2.

Art. 32.

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto si presenta neutra sul piano della legittimità e nel testo originario non si rilevano irregolarità sul piano tecnico-giuridico. La possibilità di avvalersi di volontari o associati, pur nell'ambito delle competenze loro affidate dalle leggi di settore, al mero scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano e, fermo rimanendo in capo agli organi di vigilanza ogni potere di natura sanzionatoria, rappresenta una modalità non vietata di diffusione dei nuovi contenuti del Regolamento di Polizia Urbana e dei temi della convivenza civile.

Che la Giunta Capitolina nella medesima seduta del 17 maggio 2019 ha apportato alla proposta le seguenti modifiche:

All'art. 8 il comma 2 è sostituito dal seguente:

- “2. La tradizione di lanciare monete in talune fontane del centro storico non rientra nel presente divieto. È vietata la raccolta delle monete da parte di soggetti non autorizzati”.

All'art. 15 è inserito il comma 5:

“5. Fatta salva l'applicazione di sanzioni od altri comportamenti reattivi previsti da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, è fatto obbligo a chiunque esegua opere, depositi, cantieri stradali o qualsiasi altra attività che comporti l'occupazione di suolo pubblico, ancorché in modo occasionale e non tale da determinare il preventivo rilascio di titolo abilitativo, di rimuovere al termine ogni oggetto, cosa o strumento utilizzato per l'esecuzione dell'attività.”

All'art. 20 è inserito il comma 4:

- “4. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, lettera e), 159 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, vista la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015, nella quale si prevede la realizzazione di parcheggi per velocipedi presso scuole, uffici pubblici, stazioni della metropolitana e altri poli attrattori e generatori di traffico, l'espletamento dei servizi di Polizia stradale spetta ai Corpi e ai Servizi della Polizia Locale di Roma capitale nell'ambito del territorio di competenza; agli stessi compete, sempre nell'ambito del territorio di competenza, anche la rimozione dei veicoli, tra cui rientrano i velocipedi indicati nel Titolo III del codice della strada.”

All'art. 22 è inserito il comma 5:

- “5. I proprietari degli immobili in stato di abbandono devono assumere ogni occorrente iniziativa volta alla messa in sicurezza degli stessi, anche mediante l'installazione di sistema di difesa passiva o qualsiasi altro mezzo idoneo a scongiurare l'occupazione arbitraria.”

All'art. 28 la rubrica è sostituita dalla seguente:

“Consumo, somministrazione e vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche o comunque detenute in contenitori di vetro.”

All'art. 28, al comma 1 il periodo "nelle aree di cui all'allegato A" è sostituito con "nelle aree di cui alle tavole dell'allegato A riportate in calce al presente comma"; in coda al comma 1 è inserito il periodo "Le aree oggetto delle disposizioni del comma 1 sono quelle delle seguenti tavole dell'allegato A: [...]”.

Dopo l'art. 33 è inserito il seguente:

“Art. 34.

Disciplina dell'autotutela esecutiva preordinata all'eliminazione degli effetti ingiusti dell'illecito.

1. Fatta salva la ricorrenza di norme che autonomamente contengono speciali discipline per l'esecuzione di sanzioni accessorie e misure ripristinatorie volte a proteggere l'interesse pubblico, al fine di impedire che le azioni e le omissioni che hanno costituito l'illecito, oggetto di accertamento ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689, possano determinare una ingiusta modificazione o lesione del preesistente assetto dello stato dei luoghi e delle cose, l'Amministrazione Capitolina provvede all'adozione di adeguati provvedimenti di "autotutela esecutiva", disponendo per la consequenziale esecuzione coattiva, con mezzi propri e riconduzione delle spese a carico dell'autore dell'illecito.
2. Il provvedimento che dispone l'esecuzione coattiva è adottato dal Dipartimento competente individuato in base alla funzione, alla natura e tipologia dell'interesse tutelato, ovvero al Municipio territorialmente competente.
3. A tal fine la P.L.R.C. o qualsiasi altro Organo di Polizia nazionale o locale o comunque autorizzato all'accertamento di violazioni amministrative cui appartenga il Pubblico ufficiale che ha accertato la violazione trasmette, entro 5 giorni dall'accertamento, al Dipartimento o Municipio competente rapporto informativo ove si rilevi il contenuto della violazione, la protrazione illecita degli effetti dell'abuso, l'alterazione del preesistente stato dei luoghi e attesti la mancata ricorrenza di norme speciali che rendano l'interesse pubblico tutelabile con mezzi diversi.
4. Il Dipartimento o Municipio competente - con riferimento ai beni del demanio, del patrimonio pubblico e delle aree private aperte all'uso pubblico - entro i successivi 5 giorni adotta un provvedimento di "autotutela esecutiva" con cui si intima all'autore dell'illecito e - se rinvenibili - alle persone con questi obbligati, a realizzare le azioni di ripristino dello stato dei luoghi e delle cose. Il provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, contiene indicazioni in ordine ai tempi e modalità di esecuzione, con espressa diffida ad adempiere entro tre giorni decorrenti dalla notifica ed espresso avvertimento che, in caso di accertata inottemperanza, si procederà d'ufficio con addebito di spese. Il provvedimento contiene altresì mandato alla Polizia Locale di Roma Capitale per la verifica e l'esecuzione nei limiti di quanto indicato al comma 5.
5. Nei limiti del contenuto del provvedimento di "autotutela esecutiva", di cui ai precedenti commi, la Polizia Locale di Roma Capitale, cura l'esecuzione provvedendo:
 - 1) alla scadenza del termine assegnato, rilevarne l'avvenuta o la mancata ottemperanza;

2) eseguire, in via coattiva, la misura di ripristino dello stato dei luoghi e delle cose indicata nel provvedimento di "autotutela esecutiva", apponendo, ove di necessità sigilli, sottoponendo a sequestro conservativo le cose da asportare connotate di apprezzabile rilevanza economica e disponendo il conferimento in discarica delle cose da rimuovere che siano prive di apprezzabile rilevanza economica.

6. Ove l'azione esecutiva comporti attività diverse da quelle di cui al comma 5 o comunque implichi competenze estranee alle attribuzioni proprie della Polizia Locale, l'U.O. della P.L.R.C. provvede a trasmettere rapporto informativo al Dipartimento o Municipio che provvede autonomamente alla esecuzione impegnando, a seconda dei casi, organi di altre strutture burocratiche capitoline competenti.

7. Delle operazioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 viene redatto verbale di svolgimento delle operazioni nonché, se del caso, verbale di apposizione dei sigilli, di sequestro o di affidamento in custodia. I beni sequestrati e rimossi dal luogo di originario stazionamento, possono essere restituiti a domanda degli interessati, da parte del Dipartimento o Municipio che ha adottato il provvedimento di "autotutela esecutiva", a fronte del rimborso delle spese di esecuzione coattiva in danno. In caso di mancata richiesta di restituzione dei beni sequestrati, il Dipartimento o Municipio che ha adottato il provvedimento di "autotutela esecutiva" provvede a disporre la vendita o la distruzione, decorsi 60 giorni dalla data di sequestro. In ogni caso, per le operazioni di esecuzione coattiva, viene predisposta "nota spese", a cura del Responsabile dell'esecuzione. La nota spesa viene trasmessa al Dipartimento Entrate per l'avvio delle procedure di riscossione coattiva nelle forme e con le procedure di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

8. Le attività di esecuzione di cui ai precedenti commi sono mere misure di attuazione dei provvedimenti di "autotutela esecutiva" e possono essere impugnate, unitamente a questo, innanzi al T.A.R. per il Lazio.”

Che la Commissione Capitolina Permanente IX – Commercio, nella seduta del 23 gennaio 2019, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione;

che la Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica e la Commissione Capitolina delle Pari Opportunità, nelle rispettive sedute del 31 gennaio 2019, hanno espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione;

Visti:

la sentenza della Corte Costituzionale n. 115 del 4-7 aprile 2011;

la Convenzione sul Patrimonio dell'Umanità adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO di Parigi nel 1972 e gli Atti della Commissione, Parigi 1-5 settembre 1980 e successive integrazioni;

il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS);

la Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale";

il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. "Codice della Strada";

la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (TUEL);

il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.;

il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017 e ss.mm.ii..

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile della Direzione di Coordinamento Normativo – Funzionale, Massimo Ancillotti, espresso, ai sensi dell'art. 49 del TUEL e ss.mm.ii., in ordine agli emendamenti approvati;

per le motivazioni espresse in narrativa,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA
DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo Regolamento di Polizia Urbana quale parte integrante e sostanziale del presente atto (All. 1), composto da n. 35 articoli e dall'Allegato A: Indicazione Sito Unesco e individuazione Aree Urbane ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48; elenco Fontane di interesse storico – artistico, Aree verdi (giardini, parchi, riserve, ville), Ospedali e strutture sanitarie, Strade “Movida”;
- 2) di abrogare il precedente Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 4047 dell'8 novembre 1946 ed ogni altra precedente norma, il cui contenuto sia incompatibile o in contrasto con le norme regolamentari di cui al punto 1);
- 3) di dare atto che il Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di Giunta Capitolina di determinazione delle sanzioni per le quali è ammesso il pagamento in misura ridotta.

ROMA



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	- Oggetto e finalità	pag. 3
Articolo 2	- Definizioni	3
Articolo 3	- Attività di polizia urbana e collaborazione con la comunità cittadina	5

TITOLO II - CONVIVENZA CIVILE E SOCIALE

CAPO I	- Norme di comportamento	6
Articolo 4	- Comportamenti vietati nei luoghi pubblici	6
Articolo 5	- Tutela della dignità delle persone e contrasto alla tratta di esseri umani	7
Articolo 6	- Uso dei siti e dei mezzi di trasporto pubblico ed eco-taxi con conducente (risciò)	8
Articolo 7	- Accertamenti relativi alle posizioni anagrafiche	9
Articolo 8	- Fontane storiche, fontane e fontanelle pubbliche	9
Articolo 9	- Circolazione e allevamento di animali	10
Articolo 10	- Custodia e cura degli animali	10
Articolo 11	- Rumore prodotto all'aperto o in luoghi privati	11
Articolo 12	- Immissioni acustiche moleste	12
Articolo 13	- Finestre e balconi che aggettano su suolo pubblico	12
CAPO II	- Attività economiche e produttive	13
Articolo 14	- Disciplina del suolo e dello spazio pubblico	13
Articolo 15	- Esercizio di mestieri, lavori e professioni in aree e spazi pubblici	13
Articolo 16	- Impianti produttivi ed altre attività economiche	14
Articolo 17	- Obblighi degli esercenti	14
Articolo 18	- Uso dei servizi igienici	15

TITOLO III - SICUREZZA E DECORO

CAPO I	- Tutela del patrimonio pubblico e privato	16
Articolo 19	- Tutela delle aree e dei beni storici, artistici, monumentali e dei luoghi di culto	16
Articolo 20	- Misure a tutela del decoro di particolari luoghi	17
Articolo 21	- Tutela degli edifici e manufatti pubblici e privati e di altri beni pubblici	17
Articolo 22	- Manutenzione e decoro degli immobili urbani	18
Articolo 23	- Pulizia del suolo e degli ambiti di pertinenza privati	18
Articolo 24	- Tutela dei parchi, giardini pubblici e aree verdi	19
Articolo 25	- Divieto di maneggiare rifiuti	20

CAPO II	- Sicurezza urbana	pag. 20
Articolo 26	- Insediamenti su aree pubbliche	20
Articolo 27	- Attività vietate sulla sede stradale, luoghi pubblici o aperti al pubblico	21
Articolo 28	- Consumo, somministrazione e vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche	21
Articolo 29	- Attività ludico ricreative in luogo pubblico	22
CAPO III	- Incolumità Pubblica	23
Articolo 30	- Accensione fuochi, esalazione fumi e odori molesti	23
Articolo 31	- Luminarie	23
TITOLO IV - SANZIONI		
Articolo 32	- Controlli e Norme applicabili	24
Articolo 33	- Sanzioni	24
Articolo 34	- Disciplina dell'autotutela esecutiva preordinata all'eliminazione degli effetti ingiusti dell'illecito	25
TITOLO V - ABROGAZIONI		
Articolo 35	- Norme abrogate	27

Allegato A: Indicazione Sito Unesco e individuazione Aree Urbane ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48; elenco Fontane di interesse storico – artistico, Aree verdi (giardini, parchi, riserve, ville), Ospedali e strutture sanitarie, Strade “Movida”.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale tutela, in armonia con le finalità dello Statuto di Roma Capitale, l'esercizio dei diritti e dei legittimi interessi della collettività. Il presente Regolamento reca norme di comportamento finalizzate a promuovere la cultura della legalità, lo spirito di comunità, la solidarietà e lo sviluppo della coscienza civile. Roma Capitale pone, altresì, particolare riguardo alla tutela dei diritti dei soggetti maggiormente vulnerabili, anziani, bambini, persone con disabilità ed in generale di tutti coloro che si trovino in situazioni di fragilità.
2. Per il perseguimento dei fini di cui al precedente comma, il presente Regolamento disciplina i comportamenti influenti sulla vita della comunità cittadina in materia di:
 - a) attività economiche ed esercizio di mestieri negli spazi pubblici;
 - b) occupazione di spazi pubblici;
 - c) sicurezza urbana e decoro ambientale;
 - d) condotte rispettose della civile convivenza e tutela della quiete pubblica e privata;
 - e) tutela degli animali.
3. L'Amministrazione di Roma Capitale, in linea con le finalità del Piano di Gestione del Sito UNESCO di Roma, attraverso il presente Regolamento tutela e valorizza il patrimonio artistico, storico e monumentale della Città, nonché salvaguarda il paesaggio e la fruibilità di parchi, giardini e spazi verdi.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - “REGOLAMENTO”, il presente Regolamento di Polizia Urbana;
 - “AMMINISTRAZIONE”, l'Amministrazione di Roma Capitale;
 - “INCOLUMITÀ PUBBLICA”, l'integrità fisica della collettività e l'insieme dei provvedimenti diretti a tutelarla;
 - “SICUREZZA URBANA”, il bene pubblico da tutelare mediante attività poste a difesa della vivibilità nei centri urbani e del decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, sociale e culturale, recupero delle aree o dei siti degradati, eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, promozione della cultura e del rispetto della legalità; affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato e le Regioni, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni, diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della

- prostituzione, la tratta di persone, la lotta ai fenomeni di abusivismo commerciale, l'illecita occupazione di spazi pubblici nonché le condotte violente, anche legate all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti;
- “DECORO URBANO”, è la qualificazione estetica e funzionale dell’habitat cittadino quale bene primario della comunità locale che, assicurata ad adeguati livelli qualitativi, garantisce la piena fruibilità dello stesso da parte dei cittadini;
 - “CONVIVENZA CIVILE”, l’osservanza delle norme relative alla vivibilità, all’igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano e armonioso, tenendo comportamenti che si concretizzano non solo nella cura e nel rispetto del territorio urbano ma anche nell’impegno a garantire una corretta e civile convivenza;
 - “FRUIZIONE DEI BENI PUBBLICI”, il libero e generalizzato uso dei beni pubblici da parte di tutti i soggetti, nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento;
 - “IMPEDIMENTO ALLA FRUIZIONE”, qualsiasi comportamento che renda gravosa la fruizione di taluno dei luoghi, pregiudicandone il decoro e limitando la percettibilità delle caratteristiche archeologiche, storiche, naturali e culturali, anche in conseguenza di condotte impeditive o oppostive, potenzialmente idonee ad arrecare turbamento alla godibilità del bene tutelato;
 - “UTILIZZAZIONE DEI BENI PUBBLICI”, l’uso di beni pubblici per l’esercizio, di norma temporaneo, di attività consentite da leggi e disposizioni regolamentari, anche di carattere privato;
 - “ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE”, tutte le attività svolte da imprese commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività di produzione di beni e servizi e i mestieri ambulanti (in tutti i settori, incluse le attrazioni e gli spettacoli viaggianti);
 - “CITTÀ STORICA”, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008, “l’insieme integrato costituito dall’area storica centrale interna alle mura, dalle parti urbane dell’espansione otto-novecentesca consolidata, interne ed esterne alle mura, e dai singoli siti e manufatti localizzati nell’intero territorio comunale, che presentano un’identità storico-culturale definita da particolari qualità (omissis), anche in riferimento al senso e al significato da essi assunti nella memoria delle comunità insediate”;
 - “SITO UNESCO”, secondo la Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità adottata dalla Conferenza Generale dell’UNESCO di Parigi nel 1972 e l’Atto della Commissione – Parigi 1-5 settembre 1980 e successive integrazioni, il complesso di strutture aventi valore storico, culturale e artistico, iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale con la denominazione: “Il Centro Storico di Roma, le proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella città e San Paolo fuori le Mura”;
 - “LUOGHI SOGGETTI A MISURE DI TUTELA DEL DECORO di cui all’articolo 9, comma 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48”, le aree indicate nell’articolo 20 e nell’allegato A al presente Regolamento, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, all’interno delle quali si applicano le disposizioni dell’articolo 9, commi 1 e 2, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48.

Articolo 3

Attività di polizia urbana e collaborazione con la comunità cittadina

1. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme del presente Regolamento sono esercitate, in via generale e principale, dal Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. I controlli di competenza della Polizia Locale nei riguardi delle attività produttive autorizzate devono essere svolti in modo coordinato al fine di assicurare l'effettiva osservanza delle disposizioni poste a tutela degli interessi pubblici e, al contempo, cercando, ove possibile, di garantire il minimo intralcio al normale esercizio delle suddette attività.
2. Qualora nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente si riscontrino situazioni emergenziali, ovvero in presenza di fragilità sociali, il personale della Polizia Locale interviene coordinandosi con gli uffici e servizi capitolini preposti alla tutela di tali soggetti, unitamente ad altre eventuali strutture convenzionate appositamente individuate. Il coordinamento operativo di tali interventi con gli uffici eventualmente chiamati a concorrere è in capo al Responsabile del servizio della Polizia Locale.
3. Nel rispetto delle linee guida adottate dal Ministro dell'Interno in conformità all'articolo 2 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni in legge 18 aprile 2017, n. 48, Roma Capitale partecipa alla sottoscrizione di appositi patti e accordi con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma al fine di favorire, in determinati contesti della città, interventi per la sicurezza urbana integrata rappresentata dall'insieme delle azioni assicurate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali per promuovere e dare attuazione ad un sistema unitario ed integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali.
4. Roma Capitale valorizza la collaborazione con la comunità cittadina e con le associazioni che intendano cooperare per segnalare situazioni di disagio sociale o eventi che possano ostacolare la convivenza e la sicurezza urbana. Sostiene, inoltre, iniziative di cittadinanza attiva per l'attuazione di progetti di pubblico interesse e contrasto al degrado. Ai fini della tutela degli interessi comuni e nell'ottica di prevenzione di comportamenti disturbanti che incidono sulla vivibilità della città, l'Amministrazione promuove confronti e collaborazioni attive con le categorie di esercenti. Nel rispetto dei principi di trasparenza e delle norme a tutela della privacy, sul sito internet di Roma Capitale sono pubblicizzate e valorizzate tali attività indicate in precedenza e le categorie nonché le associazioni partecipanti.

TITOLO II
CONVIVENZA CIVILE E SOCIALE
CAPO I
NORME DI COMPORTAMENTO

Articolo 4
Comportamenti vietati nei luoghi pubblici

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, tra cui parchi, giardini pubblici e aree verdi, a salvaguardia della sicurezza, della vivibilità e del decoro della città, è vietato:
 - a) arrampicarsi, sdraiarsi o sedersi su monumenti, reperti storici, pali dell'illuminazione pubblica, segnaletica stradale verticale, inferriate, fabbricati, muri di cinta e similari, alberi, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - b) bivaccare, intendendosi per 'bivacco' lo stazionare in luogo pubblico in modo scomposto e/o contrario al decoro, nonché sedersi, anche consumando cibi e/o bevande, sui beni del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale (fontane e scalinate di pertinenza, reperti archeologici) e sul suolo pubblico (vie, vicoli, piazze) o privato (soglie di entrata di civili abitazioni e di esercizi commerciali) anche intralciando il passaggio o recando qualsivoglia disagio e, comunque, al di fuori degli spazi all'uopo attrezzati e consentiti per la somministrazione;
 - c) offrire e vendere servizi e/o merci con modalità contrarie alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
 - d) compiere atti o esporre in luogo pubblico oggetti e/o merci contrari al decoro, con caratteristiche, riferimenti ed immagini di tipo erotico-sessuale, nonché compiere in luogo pubblico, anche appartandosi, atti sessualmente connotati ed esplicite effusioni di natura erotico-sessuale;
 - e) espletare bisogni fisiologici al di fuori dei luoghi a ciò destinati;
 - f) svestirsi totalmente o parzialmente in luogo pubblico in modo da rimanere nudi, seminudi, a torso nudo, in costume da bagno o in modo simile, fuori dagli stabilimenti balneari o dalle zone a ciò destinate;
 - g) apporre lucchetti e oggetti di qualsiasi altro genere su beni del patrimonio storico, archeologico, artistico o monumentale, elementi dell'arredo urbano, infrastrutture pubbliche;
 - h) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di panchine, segnaletica stradale e di ogni altro elemento di arredo urbano e manufatti destinati a pubblici servizi o, comunque, di pubblica utilità;
 - i) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età per il loro uso;
 - j) lavare i veicoli mediante l'ausilio di fontane o fontanelle pubbliche e, in ogni caso, su suolo pubblico;
 - k) salvo quanto previsto dal Regolamento in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni, distribuire, affiggere ed esporre in ogni forma, manifestini, autoadesivi e simili, collocandoli su beni pubblici o privati, pali dell'illuminazione pubblica, segnaletica stradale, alberi, veicoli, beni tutelati, patrimonio storico, archeologico, artistico o monumentale;

- l) danneggiare, forare o imbrattare il suolo pubblico, danneggiare o manomettere gli impianti installati sotto o sopra di esso, salvo gli interventi manutentivi autorizzati dai soggetti preposti, in virtù delle norme speciali in materia;
 - m) abbandonare qualsiasi genere di rifiuti, anche di piccolissime dimensioni, su suolo pubblico ed aree verdi, fatte salve l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Testo Unico in materia ambientale" e dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 12 maggio 2005, n.105;
 - n) abbandonare i mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi. Al fine di tutelare l'ambiente dalle conseguenze nocive derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i fumatori che non siano in possesso di posacenere portatili, devono obbligatoriamente conferire i mozziconi negli appositi contenitori (cassonetti per la raccolta indifferenziata);
 - o) abbandonare i rifiuti prodotti (carta, bottiglie, lattine, ecc.) nei luoghi ove il consumo di cibi e/o bevande su suolo pubblico risulti autorizzato.
2. Per i comportamenti tenuti in violazione del comma 1, lettera a), b), c), d), f), j), k), l), commessi all'interno di una delle aree indicate nell'articolo 20 e perimetrare nell'allegato A al presente Regolamento, costituendo gli stessi impedimento alla fruizione delle medesime aree, si applicano, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento, anche le sanzioni e le misure di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni in legge 18 aprile 2017, n. 48.

Articolo 5

Tutela della dignità delle persone e contrasto alla tratta di esseri umani

1. Al fine di contrastare i fenomeni criminosi di sfruttamento e tratta degli esseri umani, ridurre il senso di insicurezza e allarme sociale generato dal fenomeno della prostituzione su strada, nonché favorire la convivenza civile e la coesione sociale, garantendo nel contempo la sicurezza della circolazione stradale su suolo pubblico o di uso pubblico di Roma Capitale, è vietato:
- a) ingaggiare soggetti che, attraverso comportamenti inequivocabili, esercitino l'attività di meretricio, nonché concordare prestazioni con essi ed appartarsi per tali finalità in luogo pubblico;
 - b) oltre quanto già previsto dal Codice della Strada, eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione per chiunque, alla guida di un veicolo, ponga in essere i comportamenti di cui alla lettera a).
2. Per i comportamenti tenuti in violazione del comma 1, commessi all'interno di una delle aree indicate nell'articolo 20 e perimetrare nell'allegato A al presente Regolamento, costituendo gli stessi impedimento alla fruizione delle medesime aree, si applicano, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento, anche le sanzioni e le misure di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni in legge 18 aprile 2017, n. 48.
3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 18 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'Amministrazione di Roma Capitale, a tutela delle persone dedite alla prostituzione, che siano vittime di violenza, di sfruttamento, di tratta, ovvero che si trovino in condizioni di grave disagio, offre interventi di sostegno psicologico e

reinserimento presso strutture di accoglienza. A tal fine, i soggetti di cui all'art. 32, comma 3 del presente Regolamento, offrono alla vittima ogni utile informazione affinché venga indirizzata presso le strutture di supporto all'uopo dedicate.

4. La sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, derivante dalle violazioni di cui al comma 1, lett. a) e b), si applica nella misura minima qualora il soggetto responsabile aderisca a un progetto di sensibilizzazione alle tematiche del contrasto al fenomeno della prostituzione e della tratta, di durata minima di 4 incontri obbligatori, organizzato da Roma Capitale.

Articolo 6

Uso dei siti e dei mezzi di trasporto pubblico ed eco-taxi con conducente (risciò)

1. Fatto salvo quanto disposto dalle “Condizioni generali di trasporto” del relativo gestore, al fine di tutelare la sicurezza dei viaggiatori sui mezzi pubblici e nei luoghi funzionali al trasporto pubblico (stazioni, banchine, ecc.), è vietato:
 - a) portare al seguito oggetti che per natura, forma o volume, possano risultare molesti o pericolosi per sé o per altri. È fatta sempre salva l'accessibilità dei passeggini per i bambini, dei mezzi per le persone con disabilità e, ove consentito dal gestore del trasporto, dei velocipedi (biciclette, skateboards, hoverboards, monopattini e similari);
 - b) creare qualsivoglia disagio o fastidio all'utenza e/o al personale preposto a seguito di assunzione di bevande alcoliche, sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - c) dare luogo ad esecuzioni canore e/o musicali non autorizzate;
 - d) mendicare;
 - e) bere alcolici.
2. Qualora i comportamenti vietati di cui al comma 1 impediscano l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture fisse e mobili del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano, si applicano, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento, anche le misure di cui all'articolo 9, comma 1, del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni in legge 18 aprile 2017, n. 48.
3. Nelle more di una futura regolamentazione, è fatto divieto di esercitare il trasporto di persone mediante velocipedi e risciò con conducente per ‘cicloturismo ed eco-taxi’, a tre o più ruote, anche a pedalata assistita e/o dotati di motore ausiliario elettrico nelle seguenti vie e piazze: Piazza del Colosseo, Via dei Fori Imperiali, Via Celio Vibenna, Via di San Gregorio, Via Sacra, Piazza Navona, Fontana di Trevi, Scalinata della Trinità dei Monti, Piazza di Spagna, Via del Corso, Piazza della Rotonda, Piazza del Quirinale, Via Ottaviano, Via di Porta Angelica, Via del Mascherino, Piazza Risorgimento, Piazza Venezia, Piazza di Pietra, Via del Teatro Marcello, Basilica di San Giovanni (Piazza di Porta San Giovanni; Piazza San Giovanni in Laterano), Basilica di Santa Maria Maggiore (Piazza Santa Maria Maggiore; Piazza Esquilino).

Articolo 7 Accertamenti relativi alle posizioni anagrafiche

1. Al fine di agevolare la verifica della sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione o la variazione anagrafica - ai sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e del relativo Regolamento anagrafico della popolazione residente - è fatto obbligo di indicare all'esterno degli immobili residenziali nonché delle strutture ricettive, tramite i sistemi di comunicazione con le singole unità abitative (citofono, videocitofono) ovvero altre modalità, l'interno dell'abitazione e/o il reale nominativo del residente o dell'effettivo reale responsabile/titolare della struttura ricettiva.
2. Altresì, ben visibile all'esterno del portone degli immobili di proprietà privata, deve essere affisso il nominativo ed il recapito dell'amministratore dello stabile, ovvero del suo proprietario o responsabile.
3. Le porte e gli altri accessi da strade o piazze, sia pubbliche che private, che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili, debbono essere contrassegnati con targhette della tipologia stabilita dall'Amministrazione recanti il numero civico, dalla stessa determinato. La targhetta deve essere mantenuta perfettamente visibile e leggibile a cura dei proprietari o dei possessori dell'immobile.

Articolo 8 Fontane storiche, fontane e fontanelle pubbliche

1. Gli utenti devono fruire delle fontane storiche in modo tale da poterne garantire a tutti la libera e corretta godibilità. È vietato pertanto:
 - a) danneggiarle e gettarvi qualsiasi oggetto - salvo i casi previsti dal successivo comma 2 - e/o sversarvi qualsiasi liquido o sostanza;
 - b) immergersi totalmente o parzialmente;
 - c) immergervi qualsiasi oggetto, animali, indumenti od altro;
 - d) alle persone creare un contatto orale con la cannella di erogazione dell'acqua delle fontanelle, mentre è consentito dissetarsi utilizzando l'apposito foro (ove esistente) con appositi accorgimenti o recipienti. È parimenti vietato far abbeverare gli animali domestici mediante il contatto orale con la cannella di erogazione, mentre è consentito che si abbeverino dal flusso o da recipienti appositamente approntati;
 - e) sedersi, sdraiarsi o arrampicarsi per qualsiasi motivo, ovvero porre in essere qualsiasi altra condotta non compatibile con la loro naturale destinazione. Tutti i divieti interessano ogni parte della fontana monumentale comprese eventuali scale o scalinate.
2. La tradizione di lanciare monete in talune fontane del centro storico non rientra nel presente divieto. È vietata la raccolta delle monete da parte di soggetti non autorizzati.
3. I comportamenti specificati al comma 1 del presente articolo riguardano le fontane, con particolare attenzione a quelle di interesse storico ed artistico individuate nell'allegato A; pertanto, alle relative violazioni si applica la sanzione pecuniaria

come determinata da apposita deliberazione di Giunta Capitolina, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per i comportamenti tenuti in violazione del comma 1, commessi all'interno di una delle aree indicate nell'articolo 20 e perimetrare nell'allegato A al presente Regolamento, costituendo impedimento alla fruizione delle aree stesse, si applicano, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento, anche le sanzioni e le misure di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni in legge 18 aprile 2017, n. 48.
5. Al pari delle fontane storiche ed in quanto tradizionali risorse di acqua potabile della Capitale, anche per le altre fontane e fontanelle pubbliche (cc.dd. "nasoni" o similari) è vietato:
 - a) danneggiarle, gettarvi oggetti, sversarvi qualsiasi liquido o sostanza onde evitare il rischio di ostruzione o di contaminazione;
 - b) utilizzarle per lavare o abbeverare animali, salvo l'utilizzo di accorgimenti o recipienti appositi che evitino il contatto diretto dell'animale con la bocchetta erogatrice dell'acqua;
 - c) attingervi acqua allacciando tubazioni di qualunque tipologia e per qualunque scopo o chiuderle impedendo l'erogazione delle acque;
 - d) porre in essere qualsiasi altra condotta non compatibile con la loro naturale destinazione.

Articolo 9

Circolazione e allevamento di animali

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 672 e 727 del codice penale e dal vigente Regolamento sulla tutela degli animali per le aree specificatamente destinate ad "Area Cani", sulle aree pubbliche, o aperte al pubblico, è vietato lasciare vagare, incustoditi o senza guinzaglio o altro strumento di controllo, animali di qualsiasi specie, ad eccezione del pascolo autorizzato. Fatto salvo quanto previsto dai vigenti Regolamenti del Servizio Veterinario e sulla tutela degli animali, è vietato, all'interno dell'abitato, l'allevamento di animali, ancorché chiusi o recintati in apposite strutture.
2. È vietata, inoltre, su tutto il territorio di Roma Capitale, la conduzione di animali esotici e/o selvatici, fatte salve le specifiche norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 10

Custodia e cura degli animali

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 727 del codice penale e dalle disposizioni contenute nel Regolamento sulla tutela degli animali e nel Regolamento del Servizio Veterinario, è fatto obbligo a chiunque detenga animali in abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e aree destinate a giardini, di custodirli nel rispetto delle caratteristiche etologiche dell'animale, garantendone il benessere e assicurando che gli stessi non arrechino danno a persone e/o cose o disturbo alla quiete pubblica.

2. Ai proprietari e ai detentori temporanei di animali è fatto obbligo sia di curare la raccolta delle deiezioni, sia di portare con sé – al momento della circolazione su suolo pubblico – i sacchetti utili alla raccolta medesima, pena la comminazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 11

Rumore prodotto all'aperto o in luoghi privati

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 659 del codice penale, l'esercizio di attività private rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, è consentito solo nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con interruzione dalle ore 14.00 alle ore 16.00. Nei giorni festivi ed il sabato, tali attività sono consentite dalle ore 10.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 16.00, ad esclusione delle attività di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.
2. Le apparecchiature di allarme acustico antifurto degli immobili debbono essere dotate di un dispositivo temporizzatore che ne limiti il tempo di emissione sonora ad un massimo di cinque minuti complessivi. A chiunque utilizzi dispositivi acustici antifurto in edifici e al fine di impedire che il difettoso funzionamento del sistema d'allarme possa arrecare disturbo, è fatto obbligo di esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i riferimenti ed il recapito telefonico di un soggetto reperibile in grado di far cessare immediatamente il disturbo.
3. Fatto salvo quanto disciplinato dalla normativa in materia di acustica ambientale e dal Codice della Strada, dalle ore 22.00 alle ore 8.00 i servizi di nettezza urbana ed il carico e scarico di cose, nell'abitato e nelle zone limitrofe, devono effettuarsi in modo da non disturbare il riposo delle persone. Nelle zone centrali o caratterizzate dalla presenza di molte attività notturne di ristorazione, pub o similari per quanto riguarda il conferimento del vetro, deve esser raccolto solo in orari diurni ed è vietato lo sversamento dei contenitori delle attività commerciali nei cassonetti all'esterno, in quanto riservati ai residenti, soprattutto in orari notturni, onde evitare di produrre un continuo frastuono.
4. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, i lavori edili rumorosi all'interno di edifici adibiti a civile abitazione, devono essere eseguiti adottando tutti gli accorgimenti e le cautele volte ad evitare il disturbo e sono consentiti, solo nei giorni feriali, tra le ore 8.00 e le ore 19.00, con interruzione tra le ore 14.00 e le ore 16.00. Sono, inoltre, consentiti il sabato solo tra le ore 9.00 e le ore 13.00.
5. L'impiego di impianti, macchine e attrezzature per l'esecuzione di lavori di manutenzione del verde privato è consentito nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con interruzione tra le ore 14.00 e le ore 16.00. Nei giorni festivi ed il sabato è consentito dalle ore 10.00 alle ore 19.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 16.00; l'impiego di impianti, macchine e attrezzature per l'esecuzione di lavori di manutenzione del verde privato deve essere effettuato, in ogni caso, in modo tale da limitare il disturbo.
6. I macchinari industriali e simili dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso possibile il loro utilizzo e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

7. Fermo restando quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente in materia di inquinamento acustico, senza specifica autorizzazione capitolina non possono esercitarsi, nemmeno temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 20.00 e le ore 8.00.

Articolo 12 Immissioni acustiche moleste

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 659 del codice penale e dalla normativa in materia elettorale, è vietato emettere grida e schiamazzi, sia di giorno che di notte, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico transito, salvo le ordinarie emissioni acustiche dovute a manifestazioni autorizzate dalle competenti autorità.
2. Dalle ore 22.00 alle ore 8.00 le emissioni sonore in locali o abitazioni private non devono comunque superare il limite della normale tollerabilità prevista dal codice civile nei rapporti tra privati.
3. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico l'uso di strumenti musicali o di riproduzione musicale, nonché gli altri strumenti sia di trasmissione che di amplificazione dei suoni o delle voci, anche a scopo pubblicitario, devono essere autorizzati; nelle abitazioni e nei luoghi privati, l'uso di tali strumenti a fini privati non deve arrecare molestia alla quiete dei vicini e, comunque, dalle ore 22.00 alle ore 8.00, i suoni non devono superare il limite della normale tollerabilità prevista dal codice civile nei rapporti tra privati. Fermo restando quanto previsto dal vigente Codice della Strada, l'emissione sonora generata dai medesimi strumenti a bordo di veicoli, sia in sosta che in movimento, non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei veicoli stessi.
4. Per i comportamenti tenuti in violazione del comma 1, commessi all'interno di una delle aree indicate nell'articolo 20 e perimetrare nell'allegato A al presente Regolamento, costituendo gli stessi impedimento alla fruizione delle medesime aree, si applicano, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento, anche le sanzioni e le misure di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni in legge 18 aprile 2017, n. 48.

Articolo 13 Finestre e balconi che aggettano su suolo pubblico

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 674 del codice penale, è vietato lasciar cadere dalle finestre e dai balconi che affacciano sulla pubblica via o aperta al pubblico transito qualsiasi oggetto solido o liquido.
2. È vietato esporre o stendere all'aperto, ovvero in aree, recinti o spazi privati, con esclusione dei balconi aggettanti, biancheria e qualunque altro oggetto visibile dalle vie e piazze pubbliche.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 675 del codice penale, i vasi di fiori e/o piante ed altri oggetti mobili devono essere adeguatamente ancorati internamente ai davanzali delle finestre, ai parapetti dei balconi, ai cornicioni e ad altre sporgenze prospicienti strade, piazze, cortili ed altri spazi di transito di persone e/o veicoli. Nel

procedere all'innaffiatura di vasi di fiori o piante, collocate all'esterno delle abitazioni, deve essere evitato lo stillicidio sulla strada o sulle aree aperte al pubblico transito.

CAPO II ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Articolo 14 Disciplina del suolo e dello spazio pubblico

1. È vietato installare all'esterno dei locali commerciali dispositivi di amplificazione e riproduzione sonora che deve essere diffusa solo all'interno di locali opportunamente insonorizzati e, comunque, non superare i limiti previsti dai regolamenti comunali; in caso di attività autorizzate ai sensi degli articoli 68 e 80 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), o di manifestazioni autorizzate, anche a carattere temporaneo, l'installazione/diffusione esterna di musica/riproduzione sonora deve, se del caso, rispettare i previsti diritti d'autore, i requisiti dettati dalla normativa di riferimento e deve essere espressamente menzionata nel titolo abilitativo.
2. Nell'utilizzo di gruppi elettrogeni si devono rispettare le vigenti norme poste a tutela dell'ambiente e della sicurezza pubblica. In ogni caso la collocazione ed il funzionamento dei generatori devono essere tali da non arrecare danno e molestia di qualsiasi natura alle persone e alle cose.

Articolo 15 Esercizio di mestieri, lavori e professioni in aree e spazi pubblici

1. Salvo quanto già previsto dalla normativa vigente in tema di commercio su area pubblica, è vietato esercitare mestieri, arti o qualsiasi altra attività di vendita di beni e/o servizi non autorizzata con titolo abilitativo o che impedisca od intralci la circolazione di mezzi e persone e/o la libera fruibilità del patrimonio artistico, storico e monumentale.
2. Nell'ambito territoriale del sito UNESCO di cui all'allegato A - Tavola Area UNESCO, lungo il perimetro ed all'interno del Parco denominato "Villa Borghese", nonché nei pressi dei siti di interesse storico, artistico e monumentale, è vietato esercitare qualsiasi attività che, dietro offerta o corrispettivo in denaro, anche pattuito al momento, configuri la mercificazione della propria o altrui persona, come soggetto fotografico anche con abbigliamento storico o costumi in genere, fatto salvo quanto previsto da norme e regolamenti vigenti in materia di esercizio dell'arte di strada.
3. Ai fini della tutela del patrimonio artistico, storico e monumentale della città, in luogo pubblico o aperto al pubblico è vietata l'attività di intermediazione e promozione di tour turistici, la vendita di biglietti per musei, teatri ed eventi culturali e turistici, la promozione di attività commerciali, di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché di ogni altra attività di impresa che non sia espressamente autorizzata e risultante dal titolo abilitativo.

4. Ai fini di tutelare la salute pubblica dei cittadini e dei turisti, contrastare i fenomeni di illegalità, nonché scongiurare il pericolo sanitario dovuto alla non corretta conservazione delle merci, nei luoghi pubblici e aperti al pubblico di Roma Capitale è vietata l'offerta in vendita e la vendita di cibi e/o bevande da parte di soggetti non autorizzati, così come previsto dalla normativa vigente in materia.
5. Fatta salva l'applicazione di sanzioni od altri comportamenti reattivi previsti da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, è fatto obbligo a chiunque esegua opere, depositi, cantieri stradali o qualsiasi altra attività che comporti l'occupazione di suolo pubblico, ancorché in modo occasionale e non tale da determinare il preventivo rilascio di titolo abilitativo, di rimuovere al termine ogni oggetto, cosa o strumento utilizzato per l'esecuzione dell'attività.
6. Per i comportamenti tenuti in violazione dei commi 1, 2 e 3, commessi all'interno di una delle aree indicate nell'articolo 20 e perimetrare nell'allegato A al presente Regolamento, costituendo impedimento alla fruizione delle stesse aree, si applicano, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento, le sanzioni e le misure di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

Articolo 16

Impianti produttivi ed altre attività economiche

1. Le attività di deposito, non funzionali ad altra attività, anche a cielo aperto e qualunque altra attività produttiva e/o di servizi, per cui non sia diversamente prescritto taluno dei titoli abilitativi di cui al Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, sono soggette a comunicazione e devono essere esercitate in conformità alle norme urbanistico-edilizie e ambientali. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di stabilire, per le attività non espressamente elencate nella tabella A, allegata al Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, procedimenti diversi dalla comunicazione, pubblicandoli sul proprio sito istituzionale.

Articolo 17

Obblighi degli esercenti

1. Il titolo abilitativo per l'attività esercitata e l'eventuale concessione del suolo pubblico comprensiva di planimetria e dei metri quadrati autorizzati devono essere esposti in modo chiaro e ben visibile al pubblico e ai pubblici ufficiali addetti al controllo e alla vigilanza.
2. I gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione e di tutti gli altri assimilabili luoghi di ritrovo, hanno l'obbligo di porre in essere, sia nel locale che nelle sue adiacenze, tutte le cautele possibili per evitare comportamenti degli avventori che arrechino disturbo alla quiete pubblica, nonché disagio o pericolo per la propria e altrui incolumità.

3. Negli spazi pubblici antistanti gli esercizi commerciali e le loro pertinenze, i titolari o i gestori hanno l'obbligo di rimuovere ogni ingombro e rifiuto, provvedendo all'ordinaria pulizia dell'area, mantenendo puliti e in buono stato di conservazione tende, serramenti, insegne ed ogni altro elemento posto ovvero aggettante sul suolo pubblico.
4. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento in materia di occupazione del suolo pubblico, negli spazi pubblici antistanti gli esercizi commerciali, sulla soglia degli stessi e sulle pareti esterne del fabbricato è vietato esporre cartelli e insegne non autorizzati, merci, vivande di ogni genere (cucinate e non), strutture aggiuntive adibite alla vendita e/o all'esposizione - ancorché amovibili - e qualsiasi altro oggetto non previamente autorizzato. I titolari degli esercizi la cui concessione preveda l'installazione di fioriere, devono tenere le stesse all'interno delle aree autorizzate, nel rispetto del decoro e delle funzioni assentite.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 725 del codice penale, i titolari degli esercizi commerciali che vendono articoli erotici ovvero merci di qualsivoglia natura, non devono esporre in aree pubbliche o aperte al pubblico o visibili da luoghi pubblici, oggetti, articoli ed immagini a contenuto erotico, pornografico o lesivi della dignità della persona.
6. L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorveglianza e igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione dai competenti uffici capitolini.
7. Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che l'area destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
8. È fatto divieto di porre in essere atti discriminatori di qualsiasi forma nei confronti degli avventori.

Articolo 18 Uso dei servizi igienici

1. Le grandi strutture di vendita al dettaglio e i centri commerciali debbono disporre di idonei servizi igienici per il pubblico.
2. È fatto obbligo agli esercenti degli esercizi pubblici di consentire l'utilizzo dei servizi igienici a favore della clientela che dovrà utilizzarli prestando la massima attenzione possibile nel mantenerli puliti e funzionali.
3. Fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento sulla somministrazione di alimenti e bevande, i servizi igienici di cui ai commi precedenti devono essere tenuti in piena efficienza e puliti.

TITOLO III

SICUREZZA E DECORO

CAPO I

TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO E PRIVATO

Articolo 19

Tutela delle aree e dei beni storici, artistici, monumentali e dei luoghi di culto

1. Le aree di particolare pregio storico, artistico, culturale, come definite dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, nonché quelle dichiarate dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, sono destinate prevalentemente alla fruizione estetica delle prospettive monumentali ed architettoniche ivi esistenti.
2. Fatto salvo quanto già previsto dall’articolo 4 del presente Regolamento, al fine di garantire il rispetto e l’adeguata conservazione delle suddette aree, è vietato:
 - a) imbrattare, disegnare, incidere o compromettere in qualsiasi maniera il patrimonio artistico, storico e monumentale della città, le aree riconosciute di interesse archeologico, le chiese e ogni altro luogo di culto, anche con manifesti, cartelli, scritte e ogni altro strumento non autorizzato;
 - b) fruire di monumenti, fontane, reperti archeologici e tutti i beni tutelati per legge contravvenendo ai divieti ed alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e, comunque, fruirne incompatibilmente con le loro prerogative storico-artistiche;
 - c) modificare, rendere illeggibili o danneggiare in qualunque modo le targhe con la denominazione delle vie, i numeri civici dei fabbricati nonché le targhe descrittive dei monumenti e dei beni culturali;
 - d) onde evitare il grave danneggiamento del patrimonio culturale della Capitale, trascinare trolleys, passeggini e similari su gradini e rampe delle scalinate aventi interesse storico, artistico e monumentale (es. scalinata di Trinità dei Monti) avendo cura di sollevarli per il trasporto, ovvero utilizzare gli ascensori di pertinenza laddove presenti.
3. È vietato introdursi, passeggiare o intrattenersi nelle zone archeologiche e fra i ruderi degli antichi monumenti ed edifici al di fuori degli orari consentiti, nonché accedervi in punti e luoghi diversi da quelli destinati all’ingresso e al normale transito.
4. È vietata qualsiasi condotta o modalità di esercizio dell’attività commerciale che l’Amministrazione ritenga non decorosa e ostativa alla corretta fruibilità del patrimonio storico, artistico e monumentale o che ne alteri, in qualche maniera, lo stato di conservazione.
5. Ferme restando le conseguenze penali in caso di danneggiamenti ai beni culturali, sono addebitate ai responsabili le spese di ripristino dei luoghi e/o di restauro.
6. Per i comportamenti tenuti in violazione ai commi 2, 3 e 4, commessi all’interno di una delle aree indicate nell’articolo 20 e perimetrare nell’allegato A al presente

Regolamento, costituendo impedimento alla fruizione delle stesse aree, si applicano, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento, le sanzioni e le misure di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni in legge 18 aprile 2017, n. 48.

Articolo 20

Misure a tutela del decoro di particolari luoghi

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 3, del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, nell'allegato A al presente Regolamento sono individuate, in considerazione della conformazione dei luoghi e del contesto urbano, le aree urbane caratterizzate dalla presenza di scuole, plessi scolastici, siti universitari, ospedali, presidi sanitari, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblico spettacolo, musei, aree e luoghi della cultura ovvero adibiti a verde pubblico o comunque interessati da consistenti flussi turistici, nelle quali si applicano le disposizioni sanzionatorie e le misure indicate nel citato articolo 9, commi 1 e 2.
2. Si considerano comunque compresi nella perimetrazione di cui al precedente comma 1, tutte le aree ubicate nel raggio di 300 metri da istituti educativi e/o scolastici di ogni ordine e grado, nonché da ospedali e/o istituti di cura pubblici o privati.
3. L'Amministrazione Capitolina, con deliberazione di Giunta, può modificare l'elencazione delle aree di cui al comma 1, ovvero ampliarla qualora sia necessario garantire la tutela del decoro di ulteriori aree.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 lettera e), art. 159 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vista la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015 nella quale si prevede la realizzazione di parcheggi per biciclette presso scuole, uffici pubblici, stazione della metropolitana e altri poli attrattori e generatori di traffico, l'espletamento dei servizi di Polizia stradale spetta ai Corpi e ai servizi della Polizia Locale di Roma Capitale nell'ambito del territorio di competenza; agli stessi compete, sempre nell'ambito del territorio di competenza, anche la rimozione dei veicoli, tra cui rientrano i velocipedi indicati nel Titolo III del Codice della Strada.

Articolo 21

Tutela degli edifici e manufatti pubblici e privati e di altri beni pubblici

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 635 e 639 del codice penale, al fine di salvaguardare il decoro urbano, è vietato deturpare, rovinare, imbrattare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, edifici pubblici e privati, oggetti dell'arredo urbano, attrezzature, impianti ed installazioni pubbliche, mezzi di pubblico trasporto, vetrine e serrande di esercizi commerciali e qualunque manufatto ad essi pertinente, nonché apporre su detti beni scritte o disegni senza autorizzazione ovvero fuori dagli spazi consentiti.

2. Per i comportamenti tenuti in violazione al comma 1, commessi all'interno di una delle aree indicate nell'articolo 20 e perimetrare nell'allegato A al presente Regolamento, costituendo impedimento alla fruizione delle aree medesime, si applicano, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento, anche le sanzioni e le misure di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni in legge 18 aprile 2017, n. 48.

Articolo 22

Manutenzione e decoro degli immobili urbani

1. Ogni proprietario o concessionario di immobili è tenuto a provvedere alla manutenzione cura e pulizia delle mura esterne, degli ingressi, degli androni, delle scale e dei cortili, curandone la pulizia anche delle aree prospicienti e, limitatamente agli spazi interni, dell'illuminazione.
2. Nel caso di pericoli alla pubblica incolumità derivanti da edifici prospicienti un'area pubblica, l'amministratore, ovvero il condomino che assolve alle relative funzioni, è tenuto ad adottare ogni accorgimento necessario a garantire la sicurezza della pubblica incolumità, avendo cura di attivare tutte le cautele necessarie ad evitare danni a persone e/o a cose.
3. In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza attuando tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.
4. Salvo quanto disposto dal Regolamento Generale Edilizio, le recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti fino all'altezza minima di metri 2,20.
5. Fatte salve le disposizioni recate dall'articolo 677 del codice penale, i proprietari e possessori di immobili, quand'anche non utilizzati, devono provvedere all'ordinaria manutenzione delle parti esterne visibili dalla pubblica strada, in modo da non recare danno a terzi e salvaguardare il decoro urbano.
6. I proprietari degli immobili in stato di abbandono devono assumere ogni occorrente iniziativa volta alla messa in sicurezza degli stessi, anche mediante l'installazione di sistema di difesa passiva o qualsiasi altro mezzo idoneo a scongiurare l'occupazione arbitraria.

Articolo 23

Pulizia del suolo e degli ambiti di pertinenza privati

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani:
 - a) nel periodo di massima pericolosità del rischio di incendi boschivi, determinato dalla legge ovvero con specifica Ordinanza del Sindaco, nell'ambito del territorio capitolino tutti i proprietari, conduttori o utilizzatori di aree private

- destinate anche a giardino, sono tenuti a mantenerle costantemente pulite da sterpaglie, foglie ed ogni altro materiale, al fine di evitare rischi di incendio;
- b) gli sfalci d'erba, e simili, dei giardini privati devono essere conferiti con le modalità previste dalla normativa di riferimento;
 - c) durante e dopo le precipitazioni atmosferiche e in caso di eventi atmosferici eccezionali che comportino accumulo di neve, grandine, acque meteoriche o fango, è fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori, ai conduttori o utilizzatori di immobili, di tenere sgomberi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, i marciapiedi fino alla larghezza di m. 2,00 in corrispondenza degli accessi;
 - d) al fine di prevenire la proliferazione delle zanzare e in particolare della cosiddetta zanzara tigre (*Aedes Albopictus*), è vietato abbandonare dal 1° marzo fino al 30 novembre, negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi e lastrici solari, oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione, nei quali si possa raccogliere l'acqua piovana evitando, in tal modo, qualsiasi formazione di acqua stagnante provvedendo anche alla periodica pulizia e disinfezione di tombini, chiusini e pozzetti di raccolta di acque meteoriche.

Articolo 24

Tutela dei parchi, giardini pubblici e aree verdi

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento sulla Tutela degli Animali, dal Regolamento del Verde Pubblico e Privato e dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, nei parchi e nei giardini pubblici, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, è vietato:
 - a) introdursi o intrattenersi negli stessi se custoditi o delimitati da apposita recinzione, al di fuori dagli orari previsti dall'apertura al pubblico;
 - b) accedervi in punti ed aree diverse da quelli deputati all'accesso;
 - c) danneggiare le essenze arboree e arbustive in qualsiasi modo e calpestare le aiuole;
 - d) frapporre impedimenti o deviare corsi d'acqua, gettarvi qualunque materiale e farvi bagnare animali;
 - e) lasciare vagare animali non condotti al guinzaglio o con altri strumenti simili e, comunque, farli accedere negli spazi attrezzati a parco giochi, salvo nelle aree specificatamente a ciò destinate;
 - f) utilizzare le attrezzature e i giochi in modo improprio o comunque tale da recare danno alla struttura;
 - g) transitare con veicoli a motore nelle zone riservate ai pedoni;
 - h) campeggiare ed accendere fuochi o bracieri in aree non esplicitamente destinate a tali attività;
 - i) affiggere alle alberature manifesti e simili, nonché far uso delle stesse in maniera impropria;
 - j) fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Scavi, eseguire scavi di qualsiasi natura, ancorché autorizzati, senza adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente;
 - k) sostare con veicoli, depositare materiali pesanti, montare strutture o comunque qualsiasi cosa che possa esercitare una compressione dell'apparato radicale dell'albero e rovinarne il tronco e la chioma, garantendo le distanze previste dal Regolamento Scavi. In caso di cantieri, manifestazioni o scavi, proteggere le

alberature con pannelli o altri accorgimenti in modo che non vengano danneggiate;

- l) sversare liquidi o rifiuti, salvo acqua in caso di idratazione della pianta.
2. Nei parchi pubblici può essere autorizzata l'attività di noleggio di velocipedi esclusivamente nelle aree e nei percorsi previamente autorizzati.
3. Gli esercenti o titolari delle attività di cui al comma precedente hanno l'obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei mezzi, nonché lungo i percorsi fruiti. È obbligatoria, altresì, l'esposizione delle tariffe praticate per le suddette attività.
4. Le violazioni di cui al comma 1, commesse all'interno di una delle aree indicate nell'articolo 20 e perimetrare nell'allegato A al presente Regolamento, costituiscono impedimento alla fruizione e si applicano, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento, le sanzioni e le misure di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni in legge 18 aprile 2017, n. 48.

Articolo 25

Divieto di maneggiare rifiuti

1. Salvo quanto disposto dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia e da ogni altra disposizione attuativa adottata dall'Amministrazione o dal soggetto gestore dei rifiuti urbani, è vietato soffermarsi nei pressi dei luoghi destinati al conferimento dei rifiuti, senza giustificato motivo. È inoltre vietato rovistare, prelevare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente.
2. È altresì vietato rovistare nei contenitori della raccolta dei rifiuti urbani e nei cestini stradali, nonché prelevare e asportare - anche attraverso l'utilizzo di mezzi mobili - dei rifiuti contenuti negli stessi.

CAPO II

SICUREZZA URBANA

Articolo 26

Insedamenti su aree pubbliche

1. Nelle aree pubbliche o aperte al pubblico o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato o autorizzato allo scopo, non è consentito campeggiare o dimorare in tende, camper, roulotte, veicoli, baracche o ripari di fortuna.
2. Per i comportamenti tenuti in violazione dei divieti di cui al comma 1 all'interno di una delle aree indicate nell'articolo 20 e perimetrare nell'allegato A al presente Regolamento, costituendo impedimento alla fruizione delle stesse, si applicano, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento, le sanzioni e le misure di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni in legge 18 aprile 2017, n. 48.

Articolo 27

Attività vietate sulla sede stradale, luoghi pubblici o aperti al pubblico

1. Al fine di tutelare l'incolumità pubblica e non intralciare la circolazione stradale, ferme restando le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, sulle sedi stradali (quali carreggiata, intersezioni stradali, fasce di pertinenza, marciapiedi, ecc.) è vietato offrire servizi e mercanzie anche sostando o transitando tra i veicoli.
2. Salvo quanto già disposto dalla normativa vigente in tema di commercio su area pubblica, nel territorio di Roma Capitale, in particolare nelle aree indicate nell'articolo 20 e perimetrato nell'allegato A al presente Regolamento, è vietato il trasporto di beni e mercanzie di vario genere per mezzo di sacchi di plastica, borse, trolleys, carrelli o altri analoghi contenitori, qualora le suddette modalità di trasporto siano finalizzate alla vendita su area pubblica da parte di soggetti privi di autorizzazione.
3. Al fine di tutelare la circolazione di mezzi e persone e/o la libera fruibilità del patrimonio artistico, storico e monumentale, salvo quanto già previsto dall'articolo 7 del Codice della Strada, è vietato esercitare abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine.
4. Per i comportamenti tenuti in violazione ai commi 1, 2 e 3, all'interno di una delle aree indicate nell'articolo 20 e perimetrato nell'allegato A al presente Regolamento, costituendo gli stessi impedimento alla fruizione delle medesime aree, si applicano, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento, anche le sanzioni e le misure di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

Articolo 28

Consumo, somministrazione e vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche, superalcoliche o comunque detenute in contenitori di vetro

1. Fermo restando il potere del Sindaco di determinare con Ordinanza una diversa disciplina oraria ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle tavole dell'allegato A riportate in calce al presente comma, ai sensi dell'articolo 50, comma 7-ter del medesimo Decreto Legislativo, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) dalle ore 22.00 alle ore 7.00 è vietata la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da parte di chiunque risulti autorizzato - a vario titolo - alla vendita al dettaglio, per asporto, nonché attraverso distributori automatici e presso attività di somministrazione di alimenti e bevande;
 - b) dalle ore 22.00 alle ore 7.00, nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito e nelle aree verdi non recintate, è altresì vietato il consumo di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro;
 - c) dalle ore 23.00 alle ore 7.00 nelle strade pubbliche o aperte a pubblico transito e nelle aree verdi non recintate, è vietato il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in ogni genere di contenitore;
 - d) dalle ore 3.00 alle ore 7.00 è vietata la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche da parte di chiunque risulti - a vario titolo - autorizzato alla

somministrazione medesima, nonché nelle sale da ballo e circoli privati, anche nelle aree esterne di pertinenza di tali locali.

Le aree oggetto delle disposizioni del comma 1 sono quelle delle Tavole dell'allegato A che vanno dal numero 1 al numero 24.

2. In occasione di specifici eventi e manifestazioni cittadine autorizzati dall'Amministrazione capitolina nelle aree di cui all'allegato A, i Municipi territorialmente competenti, sentito il parere dei Municipi confinanti qualora l'attività risulti potenzialmente in grado d'interessare il territorio limitrofo, previo protocollo operativo sottoscritto dagli organizzatori per l'adozione di misure di sicurezza aggiuntive, possono stabilire con carattere di eccezionalità variazioni agli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche stabiliti al comma 1, comunque previa comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa nazionale in materia. Qualora, successivamente alla deroga concessa, dovessero accertarsi da parte degli organi competenti episodi di turbativa all'ordine e alla sicurezza pubblica, di degrado e illegalità, ovvero di inadempienze totali o parziali agli impegni assunti, il Municipio provvederà alla revoca del provvedimento derogatorio e valuterà, in base alla gravità della violazione, gli ulteriori provvedimenti o restrizioni in merito alla somministrazione e alla vendita di bevande alcoliche.
3. In occasione dei grandi eventi sul territorio capitolino è fatto assoluto divieto d'introdurre nell'area della manifestazione organizzata contenitori di qualunque tipo in vetro o materiale idoneo a frantumarsi in schegge.
4. I protocolli operativi di cui al comma precedente devono prevedere l'assunzione, da parte dell'organizzatore dell'evento autorizzato, di precisi impegni finalizzati a:
 - a) realizzare adeguate misure per evitare lo stazionamento degli avventori nelle immediate adiacenze dei locali che possa determinare disturbo alla quiete pubblica dei residenti o allo svolgimento delle attività contigue, anche avvalendosi di personale all'uopo incaricato e adeguatamente formato;
 - b) effettuare, tramite un tecnico abilitato competente in acustica ambientale, monitoraggi dell'eventuale inquinamento acustico nell'area immediatamente circostante il locale, ai fini di cui al punto a);
 - c) provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli esercizi, con modalità definite con accordo scritto con il soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
5. Su tutto il territorio cittadino è vietata l'organizzazione e la sponsorizzazione - tramite qualsiasi mezzo - di tour o percorsi che comportino la frequentazione di locali, birrerie, pub, wine-bar ed esercizi similari, finalizzati esclusivamente al consumo di bevande alcoliche e superalcoliche (cc.dd. "tour alcolici" e similari).

Articolo 29

Attività ludico ricreative in luogo pubblico

1. L'Amministrazione, nel rispetto dell'articolo 31 della Convenzione dell'ONU del 20 novembre 1989 sui Diritti del Fanciullo e della legge 27 maggio 1991, n. 176, favorisce il gioco dei minori di età sul suolo pubblico o ad uso pubblico.

2. L'Amministrazione determina i luoghi nei quali è consentito l'uso del suolo pubblico ai fini di specifici eventi di carattere ludico o altrimenti ricreativo. Fatte salve le disposizioni previste dal Codice della Strada, è consentito il gioco ai minori nei parchi pubblici, sul suolo pubblico o ad uso pubblico purché da esso non derivi alcun pericolo per l'incolumità degli stessi e degli altri utenti, ovvero molestia alla quiete pubblica, danneggiamento all'arredo urbano ed alla vegetazione.

CAPO III

INCOLUMITÀ PUBBLICA

Articolo 30

Accensione fuochi, esalazione fumi e odori molesti

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme e dai regolamenti vigenti in materia, è fatto divieto di accendere fuochi, gettare oggetti accesi e bruciare materiali di qualsiasi tipo su suolo pubblico o privato, salvo l'uso di bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche appositamente attrezzate e a ciò destinate, nonché su aree private a condizione che non siano generate immissioni di fumo o esalazioni che creino disagi al vicinato.
2. Fatto salvo quanto previsto dalle norme e regolamenti vigenti in materia, è vietato altresì, su suolo pubblico o privato, accendere fuochi o comunque utilizzare sistemi di cottura di alimenti - salvo quelli espressamente autorizzati con apposito titolo, ivi comprese le apparecchiature elettriche che producano fumi, esalazioni, odori o vapori - in luoghi chiusi non dotati di sistemi a norma per il loro convogliamento all'esterno, abbattimento ed espulsione dei fumi e odori, i quali devono essere tenuti in perfetto stato di manutenzione sia strutturale che funzionale. Tali esalazioni moleste sono vietate anche se provenienti da attività commerciali.
3. Salvo quanto stabilito dalle leggi in materia di inquinamento atmosferico, dal Regolamento di Igiene e dal Regolamento Generale Edilizio, è vietato sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, vapori ed esalazioni, inquinanti e/o olfattive, che superino la normale tollerabilità prevista dal codice civile nei rapporti tra privati.

Articolo 31

Luminarie

1. L'apposizione di luminarie e addobbi su area pubblica o aperta a pubblico transito - sempre che si tratti di elementi decorativi consoni alle festività - dovrà avvenire previa apposita comunicazione al Municipio territorialmente competente corredata delle certificazioni di conformità degli impianti alla normativa nazionale vigente, alla normativa regionale in tema di inquinamento acustico e luminoso, nonché di eventuale istanza per la concessione di suolo pubblico da rilasciarsi a cura dei competenti uffici municipali. Per il sostenimento delle spese per luminarie ed addobbi è prevista la facoltà di collaborazione con brand o sponsor, il cui progetto dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione e dell'assicurazione per danni eventualmente procurati a persone e/o cose.

2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti di cui sopra, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti richiedenti le autorizzazioni di cui al precedente comma 1.
3. Il Municipio determina gli orari di accensione e di spegnimento delle luci per tutto il territorio di competenza e fissa la data entro la quale le installazioni debbono essere montate e rimosse.
4. È vietato collocare ganci, attacchi e supporti sulle facciate di qualsiasi edificio, stabile, palazzo o monumento e su tronchi o fusti delle alberature, se non autorizzati dal Municipio competente.

TITOLO IV

SANZIONI

Articolo 32

Controlli e Norme applicabili

1. Il procedimento sanzionatorio è regolato dalle norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
2. È sempre consentito il sequestro cautelare propedeutico alla confisca ai sensi della suddetta legge.
3. Le funzioni di prevenzione e di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono affidate:
 - a) in via principale, al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale;
 - b) a tutti gli altri organi di vigilanza secondo le competenze attribuite agli stessi dalla normativa di settore;
 - c) altri soggetti autorizzati con provvedimento del Sindaco.
4. Allo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, l'Amministrazione capitolina può avvalersi di volontari singoli o associati, con le modalità e con i limiti previsti dal quadro normativo vigente.

Articolo 33

Sanzioni

1. Per le violazioni al presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La somma per cui è ammesso il pagamento in misura ridotta è determinata per ciascuna violazione con separata deliberazione di Giunta Capitolina adottata ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per facilitare la pronta cognizione della misura delle diverse sanzioni previste dalla predetta

deliberazione di Giunta Capitolina, la stessa è reperibile sul sito di Roma Capitale di seguito al testo regolamentare.

2. Si applicano, altresì, le sanzioni accessorie e/o interdittive previste dalle specifiche normative di settore.
3. Il trasgressore è sempre tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi ovvero a sostenere le spese di ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ufficio o Comando dal quale dipende l'agente accertatore provvede ad attivare gli organi competenti per l'esecuzione d'ufficio. Le relative spese sono poste a carico del trasgressore e recuperate, a cura del competente Ufficio, anche in forma coattiva ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
4. Salvo il potere di sospensione del Questore ai sensi dell'articolo 100 del TULPS e dell'articolo 12, comma 1, del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni in legge 18 aprile 2017, n. 48, in caso di reiterazione delle violazioni di cui agli articoli 14, 15, 17, 18 e 28 del presente Regolamento, si applica la sospensione dell'esercizio dell'attività per quindici giorni. L'autorità amministrativa competente all'adozione del provvedimento di sospensione è il Direttore del Municipio nel cui territorio è commessa la reiterata violazione.
5. Ai fini delle norme del presente Regolamento, per reiterazione delle violazioni si intende la commissione di una seconda violazione della stessa fattispecie nell'arco temporale di 180 giorni rispetto alla prima violazione.

Articolo 34

Disciplina dell'autotutela esecutiva preordinata all'eliminazione degli effetti ingiusti dell'illecito

1. Fatta salva la ricorrenza di norme che autonomamente contengono speciali discipline per l'esecuzione di sanzioni accessorie e misure ripristinatorie volte a proteggere l'interesse pubblico, al fine di impedire che le azioni e le omissioni che hanno costituito l'illecito, oggetto di accertamento ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n. 689, possano determinare una ingiusta modificazione o lesione del preesistente assetto dello stato dei luoghi e delle cose, l'Amministrazione capitolina provvede all'adozione di adeguati provvedimenti di "autotutela esecutiva", disponendo per la consequenziale esecuzione coattiva, con mezzi propri e riconduzione delle spese a carico dell'autore dell'illecito.
2. Il provvedimento che dispone l'esecuzione coattiva è adottato dal Dipartimento competente individuato in base alla funzione, alla natura e tipologia dell'interesse tutelato, ovvero al Municipio territorialmente competente.
3. A tal fine la Polizia Locale di Roma Capitale o qualsiasi altro Organo di Polizia nazionale o locale o comunque autorizzato all'accertamento di violazioni amministrative cui appartenga il pubblico ufficiale che ha accertato la violazione, trasmette, entro 5 giorni dall'accertamento, al Dipartimento o Municipio competente rapporto informativo ove si rilevi il contenuto della violazione, la protrazione illecita degli effetti dell'abuso, l'alterazione del preesistente stato dei luoghi e attesti la mancata ricorrenza di norme speciali che rendano l'interesse pubblico tutelabile con mezzi diversi.

4. Il Dipartimento o Municipio competente - con riferimento ai beni del demanio, del patrimonio pubblico e delle aree private aperte all'uso pubblico - entro i successivi 5 giorni adotta un provvedimento di "autotutela esecutiva" con cui si intima all'autore dell'illecito e, se rinvenibili, alle persone con questi obbligati, a realizzare le azioni di ripristino dello stato dei luoghi e delle cose. Il provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, contiene indicazioni in ordine ai tempi e modalità di esecuzione, con espressa diffida ad adempiere entro tre giorni decorrenti dalla notifica ed espresso avvertimento che, in caso di accertata inottemperanza, si procederà d'ufficio con addebito di spese. Il provvedimento contiene altresì mandato alla Polizia Locale di Roma Capitale per la verifica e l'esecuzione nei limiti di quanto indicato al comma 5.
5. Nei limiti del contenuto del provvedimento di "autotutela esecutiva" di cui ai precedenti commi, la Polizia Locale di Roma Capitale, cura l'esecuzione provvedendo:
 - 1) alla scadenza del termine assegnato, rilevarne l'avvenuta o la mancata ottemperanza;
 - 2) eseguire, in via coattiva, la misura di ripristino dello stato dei luoghi e delle cose indicata nel provvedimento di "autotutela esecutiva" apponendo - ove di necessità - sigilli, sottoponendo a sequestro conservativo le cose da asportare connotate di apprezzabile rilevanza economica e disponendo il conferimento in discarica delle cose da rimuovere che siano prive di apprezzabile rilevanza economica.
6. Ove l'azione esecutiva comporti attività diverse da quelle di cui al comma 5 o comunque implichi competenze estranee alle attribuzioni proprie della Polizia Locale, l'Unità Organizzativa della Polizia Locale di Roma Capitale provvede a trasmettere rapporto informativo al Dipartimento o Municipio che provvede autonomamente alla esecuzione impegnando, a seconda dei casi, organi di altre strutture burocratiche capitoline competenti.
7. Delle operazioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 viene redatto verbale di svolgimento delle operazioni nonché, se del caso, verbale di apposizione dei sigilli, di sequestro o di affidamento in custodia. I beni sequestrati e rimossi dal luogo di originario stazionamento, possono essere restituiti a domanda degli interessati, da parte del Dipartimento o Municipio che ha adottato il provvedimento di "autotutela esecutiva", a fronte del rimborso delle spese di esecuzione coattiva in danno. In caso di mancata richiesta di restituzione dei beni sequestrati, il Dipartimento o Municipio che ha adottato il provvedimento di "autotutela esecutiva" provvede a disporre la vendita o la distruzione decorsi 60 giorni dalla data di sequestro. In ogni caso, per le operazioni di esecuzione coattiva, viene predisposta "nota spese" a cura del responsabile dell'esecuzione. La nota spesa viene trasmessa al Dipartimento Entrate per l'avvio delle procedure di riscossione coattiva nelle forme e con le procedure di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
8. Le attività di esecuzione di cui ai precedenti commi sono mere misure di attuazione dei provvedimenti di "autotutela esecutiva" e possono essere impugnate, unitamente a questo, innanzi al T.A.R. per il Lazio.


TITOLO V
ABROGAZIONI

Articolo 35
Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana è abrogato il Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 4047 dell'8 novembre 1946 e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutte le disposizioni, gli atti ed i provvedimenti incompatibili con il presente Regolamento.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia.




Tavola "Area UNESCO" - Applicazione articoli: 4, 5, 12, 15,19, 20, 21, 26,27



Strade perimetrali Area UNESCO

- > via di Porta Ardeatina
- > viale del Campo Boario
- > lungotevere Testaccio
- > ponte Sublico
- > viale delle Mura Portuensi
- > via aurelio Saffi
- > via delle Mura Gianicolensi
- > via delle Mura Aureliane
- > Largo Porta Cavalleggeri
- > largo del Colonnato
- > via di Porta Angelica
- > Borgo Angelico
- > Piazza Adriana
- > via Vittoria Colonna
- > lungotevere dei Mellini
- > via Ferdinando di Savoia
- > via principessa Clotilde
- > piazzale Flaminio
- > via del Muro Torto
- > corso d'Italia
- > sottovia Ignazio Guidi
- > viale del Polliclinico
- > viale dell'Università
- > via Monzambano
- > via del Castro Pretorio
- > viale del Pretoriano
- > via di San Lorenzo
- > viale porta Tiburtina
- > via di Porta Labicana
- > piazzale Labicano
- > via Casilina
- > viale Castrense
- > via della ferratella in Laterano
- > viale Metronio
- > via delle mura Latine

Tavola 1- Area Centro Storico - Applicazione articoli: 4, 5, 12, 20 ,27 ,28



AREA CENTRO STORICO

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze:

Ponte Palatino,
 Via Luigi Petroselli,
 Via del Teatro Marcello,
 Piazza Venezia,
 Via IV Novembre,
 Via della Pilotta,
 Via dei Lucchesi,
 Via di S. Vincenzo,
 Via del Lavatore,
 Via in Arcione, Via del Traforo,
 Via del Tritone, Via Sistina,
 Piazza della Trinità dei Monti,
 Viale della Trinità dei Monti, Via Gabriele D'Annunzio,
 Piazza del Popolo,
 Via Ferdinando di Savoia, Lungotevere in Augusta,
 Lungotevere Marzio,
 Lungotevere Tor di Nona, Lungotevere dei Sangallo,
 Lungotevere dei Tebaldi, Lungotevere dei Vallati,
 Lungotevere dei Cenci,
 Lungotevere dei Pierleoni.


Tavola 2- Isola Tiberina - Banchine del Tevere- Applicazione articoli: 4, 5, 12, 20 ,27 ,28



ISOLA TIBERINA
BANCHINE DEL TEVERE
Da Ponte Testaccio a S. Spirito.



Tavola 3- Area Rione Monti e Rione Celio - Applicazione articoli: 4, 5, 12, 20 ,27 ,28



RIONE MONTI

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Via Cavour inclusa nel tratto che va da Piazza dell'Esquilino - coincidente con Via Agostino Depretis - a Largo Corrado Ricci incluso, Via Tor de Conti, Salita del Grillo, Via Nazionale, Via Agostino Depretis, Via Cavour, Via degli Annibaldi, Via Nicola Salvi, Via del Colosseo e Largo Corrado Ricci; Piazza San Martino ai Monti e Via San Martino ai Monti.

RIONE CELIO

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Via Labicana, Via dei Querceti, Via Annia, Via Claudia, Piazza del Colosseo.
Parco di Colle Oppio.

Tavola 4- Area Rione TRASTEVERE - Applicazione articoli: 4, 5, 12, 20 ,27 ,28



RIIONE TRASTEVERE

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze:

Via Garibaldi,
 Vicolo Moroni,
 Via di Santa Dorotea,
 Vicolo del Quartiere,
 Piazza Trilussa,
 Lungotevere Farnesina, Lungotevere Raffaello Sanzio,
 Lungotevere degli Anguillara,
 Lungotevere degli Alberteschi, Lungotevere Ripa, Via Porto di Ripa Grande,
 Piazza di Porta Portese, Via di Porta Portese, Viale di Trastevere,
 Viale Glorioso,
 Via Dandolo e Via Nicola Fabrizi.
 Via della Lungara fino a Ponte Giuseppe Mazzini.

Via Garibaldi

Lungotevere della Farnesina

Via Dandolo

Porto di Ripa Grande

Tavola 5- Area Rione TESTACCIO - Applicazione articoli: 4, 5, 12, 20 ,27 ,28



Lungotevere Testaccio

Via Marmorata


Via Galvani

Via Aldo Manuzio

RIIONE TESTACCIO

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze:
Lungotevere Testaccio,
Via Marmorata (angolo Via Galvani),
Via Galvani,
Via Beniamino Franklin,
Via Aldo Manuzio,
Piazza Giustiniani,
Via di Monte Testaccio,
Largo Dino Frisullo,
Via Nicola Zabaglia.
Parco della Resistenza.

Tavola 6- Rione Borgo- Applicazione articoli: 4, 5, 12, 20 ,27 ,28



RIONE BORGO

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze:

Via e largo Porta Castello,
Via dei Corridori e Borgo sant'Angelo,
Via del Mascherino,
Piazza Risorgimento,
Via Porcari e via Vitelleschi.
Parco della Resistenza.

Tavola 7- Area Quartiere PRATI - Applicazione articoli: 4, 5, 12, 20 ,27 ,28



AREA QUARTIERE PRATI

Via Andrea Doria,
 Via Gabriele Camozzi,
 Via Crescenzo,
 Via Pietro Borsieri,
 Via Cipro,
 Via Carlo Mirabello,
 Via Ennio Quirino Visconti,
 Via Marianna Dionigi/Via Giovanni Pierluigi da Palestrina,
 Via Marcantonio Colonna/Via dei Gracchi,
 Via degli Scipioni,
 Via Pomponio Leto,
 Via Properzio,
 Piazzale degli Eroi,
 Via Candia,
 Via Tunisi,
 Via Sebastiano Veniero,
 Piazza Cavour,
 Piazza del Risorgimento,
 Lungotevere dei Mellini e Lungotevere Prati,
 Via Augusto Riboty,
 Via Alessandro Farnese,
 Piazza Cola di Rienzo,
 Via Giuseppe Gioacchino Belli,
 Via della Meloria,
 Via Germanico,
 Via Terenzio,
 Via Giulio Venticinque, Piazza dei Prati degli Strozzi, Piazza delle Vaschette,
 Via Ottaviano,
 Giardini di Viale Mazzini e Piazza Mazzini,
 Via Cicerone,
 Viale Giulio Cesare, Via Leone IV,




Tavola 8- Area Termini Esquilino - Applicazione articoli: 4, 5, 12, 20 ,27 ,28



AREA STAZIONE TERMINI ED ESQUILINO (Municipio Roma I Centro)

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Via Volturmo, Via Cernaia, Via Goito, Via Calatafimi, Piazza Indipendenza, Via Solferino, Via Castelfidardo, Piazza delle Finanze

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Piazza di Porta San Giovanni, Via Carlo Felice, Via Eleniana, Via di Porta Maggiore, Via Giovanni Giolitti, Piazza del Cinquecento, Via del Viminale, Via Agostino Depretis, Piazza dell'Esquilino, Piazza di Santa Maria Maggiore, Via Merulana, Piazza di San Giovanni in Laterano, Via di Porta San Lorenzo, Via Marsala.

Via Principe Amedeo, Via Ricasoli.
Giardini di Via Carlo Felice.

Area Termini Esquilino

Tavola 9 - MUNICIPIO II- Applicazione articoli: 4, 5, 12, 20 ,27 ,28



Aree o strade ricomprese:

Piazzale Flaminio, Piazza Antonio Mancini, Viale del Vignola, Via Andrea Bregno, Viale Pinturicchio, Via Giuseppe Sacconi, Via Francesco Gal.

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Piazza Ledro, Via Sabazio angolo Piazza Ledro, Via Ufente, Corso Trieste da Via Ufente a Piazza Istria, Piazza Istria, Via Bisagno.

Piazza Fiume, Via Nizza, Via Velletri e Via Viterbo, Piazza Mincio, Piazza Euclide, Piazza delle Muse.

L'asse viario di Corso Trieste tratto tra Via Ufente e Via Topino, Piazza Caprera.

Via Bellinzona, Via Parenzo, Via Tarvisio, Via Cattaro, Via Annone, Via Panaro, Via Clisio, Via Tigrè, Via Cirenaica.

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Piazza Massa Carrara, Via Pisa, Piazza Armellini, Via Tommasini, Via Balzani.

AREA PIAZZA BOLOGNA- PIAZZALE DELLE PROVINCE

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Viale XXI Aprile, Via Boni, Via Stamira, Piazza Ruggiero di Sicilia, Viale delle Province, Piazzale delle Province, Viale Ippocrate, Via Borelli, Via Pavia, Via Lucca, Via Arezzo, Largo Ravenna, Via Ravenna, Via Monaci, Viale XXI Aprile.

AREA STAZIONE TIBURTINA

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Via della Lega Lombarda, Via Arduino, Largo Mazzoni, Via Teodorico, C.ve Nomentana, Piazzale della Stazione Tiburtina, Via Goffredo di Buglione, Piazzale delle Crociate.

Tavola 10- Area San Lorenzo- Applicazione articoli: 4, 5, 12, 20 ,27 ,28

II Sapienza

via Cesare De Lollis

via del Verano

Area San Lorenzo

via di Porta Labicana

via dello Scalo di San Lorenzo

Area San Lorenzo

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Via dei Ramni, Via Cesare de Lollis, Piazzale del Verano, Via del Verano, Largo Passamonti, Via dello Scalo di San Lorenzo, Via di Porta Labicana, Via di Porta Tiburtina.

Tavola 11- MUNICIPIO III - Applicazione articoli: 4, 5, 12, 20 ,27 ,28



Aree o strade ricomprese:

Piazza Filattiera, Via di Valle Melaina, Piazzale Jonio, Via Capraia/Via Monte Croce, Piazza Conca d'Oro, Via Val di Cogne, Via Martana, Viale Tirreno/Ponte Tazio, Largo Valsolda - Via Valsolda, Via Nomentana Nuova da Piazza Sempione a Via Val Trompia, Via Generale Roberto Bencivenga, Piazza Monte Gennaro, Via della Bufalotta da Piazza Monte Gennaro a Via Renato Fucini, Viale Adriatico, Viale Camaro, Viale Gargano, Corso Sempione, Piazza Sempione, Via Maiella, Piazza Menenio Agrippa, Viale Gottardo, Via di Monte Sacro (Ponte Vecchio), Via Cimone, Via Levanna, Piazza Pier Carlo Talenti – Via Ugo Ojetti, Via delle Alpi Apuane, Via Abetone, Piazza Monte Baldo, Via Monte Subasio, Via Nomentana tra Ponte Nomentano e Via Montasio, Via Nomentana Vecchia, Via Brennero, Via Conca d'Oro, Via Pantelleria, Via Bernardo Davanzati, Via Luigi Capuana, Via Titano, Via Monte Urano, Via Val d'Ossola, Via Val Trompia, Via Val Chisone.




Tavola 12 - MUNICIPIO IV - Applicazione articoli: 4, 5, 12, 20 ,27 ,28



Aree o strade ricomprese:

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Via di Portonaccio, Via Giuseppe Arimondi, Via Baldissera, Piazza Santa Maria Consolatrice, Via di Casal Bertone, Via di Portonaccio dal confine con il Municipio V – cavalcavia ferroviario - sino all'intersezione con Via di Casal Bertone.

Via Tiburtina nel tratto compreso tra Via delle Cave di Pietralata e Via Camesena.
Via Tiburtina (ambo i lati) nel tratto compreso tra Via di Casal Bruciato e Via di Portonaccio.

Via delle Cave di Pietralata nel tratto compreso tra Via Tiburtina e Via Galantara.
Via Giuseppe Marcotti e Via di Casal Bruciato.

Via di Portonaccio (ambo i lati) da Via di Casal Bertone sino all'intersezione con Via Tiburtina

Via di Pietralata dall'intersezione con Via dei Durantini all'intersezione con Via dei Monti di Pietralata.





Tavola 13 - MUNICIPIO V - Applicazione articoli: 4, 5, 12, 20, 27, 28

Aree o strade ricomprese:

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Via Torpignattara, Via degli Angeli, tratto ferrovia Roma Napoli fino a Largo Galeazzo Alessi- Largo Galeazzo Alessi - Via Casilina (direzione centro), Via di Villa Serventi, Piazza Tolomeo, Via Pomponio Mela, Piazza Niccolò Copernico via Fra Mauro, Piazza dei Condottieri, Via Roberto Malatesta, - Via Acqua Bullicante, Piazza della Marranella, Via Casilina.

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Via Casilina da incrocio Via Torpignattara fino a via Angelo Berardi (direzione gra), Viale dell'Acquedotto Alessandrino, via Torpignattara da via Giacomo Aicardi a Via Casilina.

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Largo Preneste, Via Acqua Bullicante fino incrocio Via Roberto Malatesta, Via Roberto Malatesta (compresa tutta Piazza Roberto Malatesta), Piazza dei Condottieri, Via Alberto da Giussano, Via Prenestina (direzione gra) da Via Alberto da Giussano a Largo Preneste (compresa via Biorio Michelotti).

Largo della Primavera.

Via dei Ginepri, Via Francesco Tovaglieri, Viale Alessandrino, Via delle Palme, Via dei Gelsi, Via degli Ontani, Via Federico Turano, Via dei Castani, Via Tor de Schiavi, Via dei Frassini/Via dei Glicini, Viale della Bella Villa, Viale della Primavera, Piazza delle Gardenie.

Via Federico Turano, Via di Tor Cervara, Piazza Enrico Coleman, Via di Tor Sapienza, Via Emilio Longoni, Piazzale Pino Pascali, Via della Rustica, Via Domenico Panardi.




Tavola 14 - Area Pigneto- Applicazione articoli: 4, 5, 12, 20 ,27 ,28



Aree o strade ricomprese:

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Piazzale Prenestino, Via L'Aquila, Piazza del Pigneto (tutta), Via Casilina, Via di Villa Serventi, Piazza Tolomeo, Via Pomponio Mela, Piazza Niccolò Copernico, Via Fra Mauro - Piazza dei Condottieri - Via Alberto da Giussano - Via Prenestina (direzione centro), Piazza Caballini.

Porta Maggiore

via prenestina

via dell'Acqua Bulicante

Area PIGNETO

V Prenestino

via Casilina

V Casilino

Tavola 15 - MUNICIPIO VI- Applicazione articoli: 4, 5, 12, 20 ,27 ,28



Aree o strade ricomprese:

Via di Rocca Cencia, Via Borghesiana, Via di Torrenova, Via Ruderì di Torrenova, Via Merlini, Via Galtarossa, Via Teseo, Via Carlo Santarelli, Via Casilina (tratto da Via Borghesiana a Via Rocca Cencia).

Via dei Colombi

Via Santarelli

Via Galtarossa

Via di Torrenova

Via Francesco Merlini

Via Rudi Chiodelli

Via Borghesiana

Via Torri

Via di Rocca Cencia

Via Casilina

Via Casilina 1940

Tavola 16 - MUNICIPIO VII - Applicazione articoli: 4, 5, 12, 20 ,27 ,28



Aree o strade ricomprese:

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Piazza Cesare Baronio, Via Giuseppe La Farina, Via Raffaele de Cesare, Via Tommaso Fortiflocca.

Via Appia Nuova da Piazzale Appio a Vicolo di Torre Fiscale (inclusendo Piazzale Appio, Piazza Re di Roma, Piazza di Ponte Lungo, Piazza dell'Alberone, Piazza Cesare Baronio, Piazza di Colli Albani)

Via Cesare Baronio (tutta), Via Attio Vannucci





Tavola 17 - MUNICIPIO VIII - Applicazione articoli: 4, 5, 12, 20 ,27 ,28



VIII Tintoretto

Aree o strade ricomprese:

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Lungotevere San Paolo, Piazza di Parco San Paolo, Via Riva Ostiense, Viale del Campo Boario, Piazzale Ostiense, Via Bartolomeo Bossi, Via della Stazione Ostiense, Via Pellegrino Matteucci, Via Girolamo Benzoni, Via Francesco Antonio Pigafetta, Via Anton Da Noli, Via Gaetano Casati, Via Caffaro, Via Edgardo Ferrati, Via Enrico Craverio, Largo delle Sette Chiese, Via della Villa di Lucina, Via Silvio D'Amico, Via Valco San Paolo.

Tavola 18 - MUNICIPIO IX - Applicazione articoli: 4, 5, 12, 20 ,27 ,28



IX/Eur


area Municipio IX

Aree o strade ricomprese:

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Via delle Tre Fontane, Via dell'Artigianato, Via dell'Arte, Via Nairobi, Viale dell'Umanesimo, Via Tupini, Piazza Parri, Via di Val Fiorita, Via del Pattinaggio, Via delle Tre Fontane.

L'area individuata su Viale dell'Oceano Atlantico nel tratto compreso tra Piazzale XXV Marzo 1957 e Via Cesare Pavese, comprese le aree di parcheggio ivi esistenti.

Tavola 19 - MUNICIPIO X - Applicazione articoli: 4, 5, 12, 20, 27, 28




Area Centro Ostia:

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Viale Vasco de Gama, Via Cardinal Ginnasi, Via Vincenzo Vannutelli, Via dei Galeoni, Stazione Lido Centro, Via Stazione del Lido, Via Paolo Orlando (tratto da Via Chierchia a Piazzale Stazione del Lido), Via Pietro Rosa, Via della Pineta di Ostia (da Via Pietro Rosa a Via San Quiriaco), Via San Quiriaco, Lungomare Paolo Toscanelli (compreso Piazzale dei Ravennati), Via delle Oceanine, Piazza Calpso, Via Mezzadra.

Aree o strade ricomprese:

Lungomare Duca degli Abruzzi (tutto), Lungomare Paolo Toscanelli (tutto, compreso P.Le Magellano), Lungomare Lutazio Catulo (tutto), Via Franco Storelli (tutta), Lungomare Duilio, Lungomare Duca degli Abruzzi, Corso Duca di Genova e Piazza Duca di Genova, Via dei Remi, Via Stefano Cansacchi, Piazzale Magellano, Piazzale Cristoforo Colombo, Piazza Anco Marzio, Viale della Marina, Piazza Tor S. Michele, Via Angelo Zottoli, Piazzale della Stazione del Lido, Via Franco Storelli, Via Cesare Maccari, Viale Vasco de Gama, Via della Paranzella, Via Angelo Zottoli (tutta), Via Cesare Maccari (tutta), Piazza dei Sicani, Piazza San Leonardo da Porto Maurizio, Via di Acilla (tutta), Piazza Filippo il Macedone, Via Livio Liviabella (tutta), Piazza Eschilo, Via Castel Fusano, Via Francesco Donati (tutta).

Tavola 20 - MUNICIPIO XI- Applicazione articoli: 4, 5, 12, 20 ,27 ,28



Aree o strade ricomprese:

Via Pacinotti, Via Oderisi da Gubbio, Via della Magliana tratto GRA/Plazza A. Meucci, Via G. Marconi, Piazza E. Fermi, Via Portuense fino a Largo La Loggia, Via del Trullo, Via Monte delle Capre.



Tavola 21 - MUNICIPIO XII - Applicazione articoli: 4, 5, 12, 20 ,27 ,28

Aree o strade ricomprese:

Viale dei Colli Portuensi (intero tratto), Via Isacco Newton (tratto compreso tra Piazzale Eugenio Morelli e cavalcavia Portuense direzione G.R.A.), Piazzale dei Quattro Venti, Viale dei Quattro Venti, Piazzale Enrico Dunant, Via Portuense (tratto compreso tra Largo Alessandro Toja e Piazzale Portuense), Via Bernardino Ramazzini/Piazza Carlo Forlanini, Largo Alessandrina Ravizza.

Circonvallazione Gianicolense, Viale Trastevere (dalla Stazione di Trastevere fino al Ministero della Pubblica Istruzione), Via della Pisana (da incrocio con Via di Bravetta fino a incrocio con Via dei Matteini,), Via dei Colli Portuensi intero tratto, Via di Monteverde, Via Palasciano, Via degli Stradivari, Via Ettore Rolli.

XII Monteverde

Largo Alessandrina Ravizza
 Piazzale dei Quattro Venti
 Piazzale Enrico Dunant

Circonvallazione Gianicolense

Piazza Carlo Forlanini
 Largo Alessandrina Ravizza

Viale dei Colli Portuensi

Piazzale Eugenio Morelli
 Via Isacco Newton

Viale dei Quattro Venti

Viale Trastevere

Via Portuense

Via Bravetta

Via degli Stradivari


Tavola 22 - MUNICIPIO XIII - Applicazione articoli: 4, 5, 12, 20 ,27 ,28



Aree o strade ricomprese:

Piazza Giureconsulti e Vie limitrofe quali Circonvallazione Cornelia, Via Cardinal Caprara, Via Bartolo da Sassoferrato, Largo Gregorio XIII. Parcheggio di Piazza S. Giovanni Battista de La Salle, Piazza Imerio, Via Pier delle Vigne, Via Domenico Tardini, Via Cardinal Oreglia, Circonvallazione Aurelia, Via Aurelia nel tratto compreso tra Via Madonna del Riposo e Piazza Imerio.

Tavola 23 - MUNICIPIO XIV - Applicazione articoli: 4, 5, 12, 20 ,27 ,28



Aree o strade ricomprese:


Pista ciclopeditonale – intero tratto ricompreso tra Via Monte Ciocchi e Via Chiarugi, con particolare riferimento alle stazioni ferroviarie di Roma Monte Mario, Gemelli, Roma Balduina, Appiano, e il Belvedere di Monte Ciocchi.

Piazza Caprecelatro.

Piazzale Medaglie d'Oro.

Belvedere Piazzale Socrate, rotonda e tratto compreso tra Via Fedro e Via Quintiliano.

Tavola 24 - MUNICIPIO XV - Applicazione articoli: 4, 5, 12, 20 ,27 ,28



Aree o strade ricomprese:

Piazzale di Ponte Milvio (compreso intero Ponte Milvio), Via Capoprati, Lungotevere della Vittoria (tratto da Via Capoprati a Viale dello Stadio Olimpico), Viale dello Stadio Olimpico, Via del Foro Italico (tratto da Viale della Macchia della Farnesina a Corso di Francia), Corso di Francia (tratto da Viale del Foro Italico a Viale di Tor di Quinto), Viale di Tor di Quinto (tratto da Corso di Francia a Ponte Milvio).

Tavola 25 – Area Stadio Olimpico - Applicazione articoli: 20, 27



Fontane di interesse storico - artistico**Area applicazione articoli: 8**

Denominazione	Localizzazione	Rione
Fontana dei Catecumeni	Piazza della Madonna dei Monti	I - MONTI
Fontana dell'Obelisco lateranense	Piazza San Giovanni in Laterano	I - MONTI
Fontana in Via dei Fori Imperiali	Via dei Fori Imperiali	I - MONTI
Fontana in Piazza del Viminale	Piazza del Viminale	I - MONTI
Fontana del Sarcofago in Via delle Terme di Tito	Via delle Terme di Tito	I - MONTI
Fontana del Sarcofago in Piazza del Colosseo	Piazza del Colosseo	I - MONTI
Fontana in Largo Amba Aradam	Largo dell'Amba Aradam	I - MONTI
Fontanella in Via Paolina	Via Paolina	I - MONTI
Fontanella in Largo Angelicum	Largo Angelicum	I - MONTI
Fontanella di Piazza Iside	Piazza Iside	I - MONTI
Fontana del Tevere - Complesso delle Quattro Fontane	Via delle Quattro Fontane	I - MONTI
Fontana di Giunone - Complesso delle Quattro Fontane	Via delle Quattro Fontane	II - TREVI
Fontana di Diana - Complesso delle Quattro Fontane	Via delle Quattro Fontane	II - TREVI
Fontana dell'Arno - Complesso delle Quattro Fontane	Via delle Quattro Fontane	II - TREVI
Fontana dei Dioscuri in Piazza del Quirinale	Piazza del Quirinale	II - TREVI
Fontana di Trevi	Piazza di Trevi	II - TREVI
Fontanella delle Tre Cannelle	Via delle Tre Cannelle	II - TREVI
Fontanella in Piazza della Pilotta	Piazza della Pilotta	II - TREVI
Fontanella in Via dei Serviti	Via dei Serviti	II - TREVI
Fontana di Piazza Colonna	Piazza Colonna	III - COLONNA
Fontana del Tritone	Piazza Barberini	III - COLONNA
Fontanella in Via della Spada d'Orlando	vicolo della Spada d'Orlando	III - COLONNA
Fontanella in Via della Vite	Via della Vite, 6/A	III - COLONNA
Fontanella in Via della Purificazione	Via della Purificazione, 96	III - COLONNA
Fontanella in Via del Moretto	Via del Moretto, 14	III - COLONNA

Denominazione	Localizzazione	Rione
Fontana del Bufalo	Largo del Nazareno	III - COLONNA
Fontana dell'Ara Pacis	Lungotevere in Augusta	IV - CAMPO MARZIO
Fontana di Piazza Nicosia	Piazza Nicosia	IV - CAMPO MARZIO
Fontana dei Leoni in Piazza del Popolo	Piazza del Popolo	IV - CAMPO MARZIO
Fontana del Nettuno in Piazza del Popolo	Piazza del Popolo	IV - CAMPO MARZIO
Fontana della Dea Roma in Piazza del Popolo	Piazza del Popolo	IV - CAMPO MARZIO
Fontana Sarcofago in Piazza del Popolo - lato caserma Aqua	Piazza del Popolo	IV - CAMPO MARZIO
Fontana Sarcofago in Piazza del Popolo - lato Basilica Santa Maria del Popolo	Piazza del Popolo	IV - CAMPO MARZIO
Fontana del Babuino	Via del Babuino	IV - CAMPO MARZIO
Fontana della Barcaccia	Piazza di Spagna	IV - CAMPO MARZIO
Fontana della Botticella	Largo San Rocco	IV - CAMPO MARZIO
Fontana dei Naviganti	Piazza del Porto di Ripetta	IV - CAMPO MARZIO
Fontanella rionale di Campo Marzio o degli Artisti	Via Margutta, 54/A	IV - CAMPO MARZIO
Nicchione di San Sebastianello	Via di San Sebastianello	IV - CAMPO MARZIO
Fontanella in Via dei Greci	Via dei Greci, 48	IV - CAMPO MARZIO
Fontana Clementina	Via del Clementino Via di Ripetta	IV - CAMPO MARZIO
Fontanella di San Carlo	Via della Tribuna di San Carlo, 5	IV - CAMPO MARZIO
Fontanella Borghese	Via della Fontanella di Borghese	IV - CAMPO MARZIO
Fontana Torlonia	Via Bocca di Leone 16-18	IV - CAMPO MARZIO
Fontana in Via della Scrofa	Via della Scrofa Piazza Nicosia	IV - CAMPO MARZIO
Fontanella in Via Mario de' Fiori	Via Mario de' Fiori, 40-41	IV - CAMPO MARZIO

Denominazione	Localizzazione	Rione
Fontana Abbeveratoio	Piazzale Flaminio	IV - CAMPO MARZIO
Fontana in Via di San Giacomo	Via di San Giacomo	IV - CAMPO MARZIO
Fontana della Palla di Cannone	Via della Trinità dei Monti	IV - CAMPO MARZIO
Fontana Sarcofago del Teatro Apollo	Lungotevere di Tor di Nona	V - PONTE
Fontana di Piazzetta San Simeone	Piazzetta di San Simeone	V - PONTE
Fontana del Leone	Piazza di San Salvatore in Lauro	V - PONTE
Fontanella dell'Orso	Via di Monte Brianzo	V - PONTE
Fontana in Campo de' Fiori	Campo de' Fiori	VI - PARIONE
Fontana dei Quattro Fiumi	Piazza Navona	VI - PARIONE
Fontana del Moro	Piazza Navona	VI - PARIONE
Fontana del Nettuno o dei Calderari	Piazza Navona	VI - PARIONE
Fontana della Terrina	Piazza della Chiesa Nuova	VI - PARIONE
Fontanella in Via della Posta Vecchia	Via della Posta Vecchia	VI - PARIONE
Fontanella rionale in Piazza della Cancelleria	Piazza della Cancelleria, 71-73	VI - PARIONE
Fontana in Piazza delle Cinque Scole	Piazza Cinque Scole	VII - REGOLA
Fontana in Piazza Cairoli	Piazza Benedetto Cairoli	VII - REGOLA
Fontana di Piazza Farnese lato nord-ovest	Piazza Farnese	VII - REGOLA
Fontana di Piazza Farnese lato sud-est	Piazza Farnese	VII - REGOLA
Fontana del Mascherone	Via Giulia	VII - REGOLA
Fontana in Piazza del Monte di Pietà	Piazza del Monte di Pietà	VII - REGOLA
Fontana Sarcofago in Piazza Capo di Ferro	Piazza Capo di Ferro	VII - REGOLA
Fontana del Senato	Largo della Costituente	VIII - SANT'EUSTACHIO
Fontana in Piazza di Sant'Andrea della Valle	Piazza di Sant'Andrea della Valle	VIII - SANT'EUSTACHIO
Fontana dei Libri	Via degli Staderari	VIII - SANT'EUSTACHIO

Denominazione	Localizzazione	Rione
Fontanella in Piazza della Maddalena	Piazza della Maddalena	VIII - SANT'EUSTACHIO
Fontana della Scrofa	Via dei Portoghesi	VIII - SANT'EUSTACHIO
Fontana del Pantheon	Piazza della Rotonda	IX - PIGNA
Fontana Sarcofago di Via di S. Stefano del Cacco	Via di Santo Stefano del Cacco	IX - PIGNA
Fontanella del Facchino	Via Lata	IX - PIGNA
Fontanella rionale della Pigna	Piazza di San Marco	IX - PIGNA
Fontana in Piazza d'Aracoeli	Piazza d'Aracoeli	X - CAMPITELLI
Fontana del Leone sulla cordonata del Campidoglio - lato sud	Piazza d'Aracoeli	X - CAMPITELLI
Fontana del Leone sulla cordonata del Campidoglio - lato nord	Piazza d'Aracoeli	X - CAMPITELLI
Fontanella con tre cannelle in Via di San Teodoro	Via di San Teodoro, 4	X - CAMPITELLI
Fontana in Piazza Campitelli	Piazza di Campitelli	XI - SANT'ANGELO
Fontana delle Tartarughe	Piazza Mattei	XI - SANT'ANGELO
Fontana dei Tritoni	Piazza della Bocca della Verità	XII - RIPA
Fontana in Piazza Pietro d'Illiria	Piazza Pietro d'Illiria	XII - RIPA
Fontanile in Via di Santa Maria in Cosmedin	Via di Santa Maria in Cosmedin	XII - RIPA
Fontana del Delfino	Via di Valle Murcia, 6	XII - RIPA
Fontana di Piazza San Cosimato	Piazza di San Cosimato	XIII - TRASTEVERE
Fontana di Piazza di Santa Maria in Trastevere	Piazza di Santa Maria in Trastevere	XIII - TRASTEVERE
Fontana Sarcofago	Via Corsini, 5	XIII - TRASTEVERE
Fontana del Prigione	Via Goffredo Mameli	XIII - TRASTEVERE
Fontana dell'Acqua Paola in Piazza Trilussa	Piazza Trilussa	XIII - TRASTEVERE
Fontana in Piazza Mastai	Piazza Mastai	XIII - TRASTEVERE
Fontana Sarcofago in Via di Porta San Pancrazio	Via di Porta San Pancrazio	XIII - TRASTEVERE

Denominazione	Localizzazione	Rione
Fontanella rionale di Trastevere o della Botte	Via della Cisterna	XIII - TRASTEVERE
Fontanella rionale di Trastevere o del Timone	Porto di Ripa Grande, 6	XIII - TRASTEVERE
Fontana in Via del Porto di Ripa Grande	Porto di Ripa Grande	XIII - TRASTEVERE
Fontane dell'Acqua Lancisiana	Lungotevere Gianicolense	XIII - TRASTEVERE
Fontana di mostra dell'Acqua Paola	Via Garibaldi, 30	XIII - TRASTEVERE
Fontana-monumento G.G. Belli	Piazza G.G. Belli	XIII - TRASTEVERE
Fontana del Santo Spirito	Piazza della Rovere	XIV - BORGIO
Fontana rionale delle Palle di Cannone	Largo di Porta Castello	XIV - BORGIO
Fontana rionale delle Tiare	Largo del Colonnato	XIV - BORGIO
Fontana dell'Acqua Angelica	Piazza delle Vaschette	XIV - BORGIO
Fontana del Catalone	Piazza del Catalone	XIV - BORGIO
Fontana in Largo Giovanni XXIII	Largo Giovanni XXIII	XIV - BORGIO
Fontana Sarcofago di Porta Cavalleggeri	Via di Porta Cavalleggeri	XIV - BORGIO
Fontanella del Drago	Via della Conciliazione	XIV - BORGIO
Fontana in Piazza Santa Croce in Gerusalemme	Piazza di Santa Croce in Gerusalemme	XV - ESQUILINO
Fontana di Piazza Santa Maria Maggiore	Piazza di Santa Maria Maggiore	XV - ESQUILINO
Fontanella rionale in Via San Vito	Via di San Vito	XV - ESQUILINO
Fontana del Serbatoio Idrico in Via Eleniana	Via Eleniana	XV - ESQUILINO
Ninfeo dell'Acquario Romano	Piazza Manfredo Fanti, 47	XV - ESQUILINO
Fontana delle Api	Via Vittorio Veneto	XVI - LUDOVISI
Fontanella con testa di lupo in Via Campania	Via Campania	XVI - LUDOVISI
Fontana in Via Augusto Valenziani	Via Augusto Valenziani, 10	XVII - SALLUSTIANO
Fontana in Via Piave	Via Piave, 67/F	XVII - SALLUSTIANO
Fontana del Mosè - Mostra dell'Acqua Felice	Piazza San Bernardo	XVIII - CASTRO PRETORIO
Fontana dell'Arno - Complesso delle Quattro Fontane	Via delle Quattro Fontane	XVIII - CASTRO PRETORIO

Denominazione	Localizzazione	Rione
Fontana delle Naiadi	Piazza della Repubblica	XVIII - CASTRO PRETORIO
Fontana in Via di San Gregorio	Via di San Gregorio	XIX - CELIO
Fontana della Navicella	Via della Navicella	XIX - CELIO
Fontana in Via Annia	Via Annia	XIX - CELIO
Fontana delle Anfore	Piazza Testaccio	XX - TESTACCIO
Fontana Sarcofago in Lungotevere Testaccio	Lungotevere Testaccio	XX - TESTACCIO
Fontanella in Via Nicola Zabaglia	Via Nicola Zabaglia	XX - TESTACCIO
Fontana nel Parco della Resistenza	Via della Piramide Cestia	XXI - SAN SABA
Fontana delle Cariatidi	Piazza dei Quiriti	XXII - PRATI
Fontana Mostra del Peschiera	Piazzale degli Eroi	Q. Trionfale
Fontana	Via Trionfale ang. Via Platone	Q. Trionfale
Fontana della Dea Roma – I. Mitoraj	Piazza Monte Grappa	Q. Della Vittoria
Fontana giardino	Piazza Giuseppe Mazzini	Q. Della Vittoria

Aree verdi (giardini, parchi, riserve, ville)**Area di applicazione articoli: 4, 24**

Siti e aree verdi di maggior rilevanza e attrazione

ID	Tipologia	Nome identificativo
1	Giardino	Giardini del Celio
2	Giardino	Giardino della Basilica di Santi Alessio e Bonifacio
3	Giardino	Giardino dell'Acquario Romano
4	Giardino	Giardino delle Arance
5	Giardino	Giardino Elena Cornaro Piscopia
6	Giardino	Giardino Generale Raffaele Cadorna
7	Giardino	Giardino Laura Maria Caterina Bassi
8	Giardino	Giardino Letterario Pier Paolo Pasolini
9	Giardino	Giardino Monsignor Desiderio Nobels
10	Giardino	Giardino Nicola Calipari
11	Giardino	Giardino Pantalica
12	Giardino	Giardino Umberto Improta
13	Parco	Parco 10 Giugno Festa della Marina
14	Parco	Parco 25 Novembre 1884
15	Parco	Parco Adriano
16	Parco	Parco Agricolo di Casal del Marmo
17	Parco	Parco Anna Bracci
18	Parco	Parco Baden-Powell
19	Parco	Parco Caduti del Mare
20	Parco	Parco Caduti di Tutte le Guerre
21	Parco	Parco Catacombe di Generosa
22	Parco	Parco Cavallo Pazzo
23	Parco	Parco Cestio
24	Parco	Parco degli Acquedotti
25	Parco	Parco degli Scipioni
26	Parco	Parco dei Caduti del 19 Luglio
27	Parco	Parco dei Daini
28	Parco	Parco dei Fumetti
29	Parco	Parco del Celio
30	Parco	Parco del Colle Oppio
31	Parco	Parco del Turismo
32	Parco	Parco Della Cecchina
33	Parco	Parco della Mezzaluna
34	Parco	Parco della Pace tra i Popoli
35	Parco	Parco della Resistenza dell'otto Settembre
36	Parco	Parco della Torre

ID	Tipologia	Nome identificativo
37	Parco	Parco delle Campanelle
38	Parco	Parco delle Energie
39	Parco	Parco delle Rane
40	Parco	Parco delle Rose
41	Parco	Parco delle Sabine
42	Parco	Parco delle Valli
43	Parco	Parco Di Aguzzano
44	Parco	Parco di Centocelle
45	Parco	Parco di Forte Ardeatino
46	Parco	Parco di Traiano
47	Parco	Parco di Villa Fiorelli
48	Parco	Parco di Villa Guglielmi
49	Parco	Parco Eros Corizza
50	Parco	Parco Giancarlo Sbragia
51	Parco	Parco Giovanni Paolo I
52	Parco	Parco Giuseppe Pallotta
53	Parco	Parco Ildefonso Schuster
54	Parco	Parco Madre Teresa di Calcutta
55	Parco	Parco Metronio
56	Parco	Parco Nomentano
57	Parco	Parco Oreste Leonardi
58	Parco	Parco Peter Pan
59	Parco	Parco Petroselli
60	Parco	Parco Pino Lecce
61	Parco	Parco Regionale dell'Appia Antica
62	Parco	Parco Regionale urbano del Pineto
63	Parco	Parco Scott
64	Parco	Parco Sempione
65	Parco	Parco Tor di Quinto
66	Parco	Parco Tripoli
67	Parco	Parco Valle dell'Aniene
68	Parco	Parco Villa Gregoriana
69	Parco	Parco Virgiliano
70	Parco	Parco Yitzhak Rabin
71	Pineta	Pineta di Castel Fusano
72	Pineta	Pineta monumentale di Fregene
73	Pineta	Pineta Sacchetti
74	Riserva	Riserva Naturale del Laurentino Acqua Acetosa
75	Riserva	Riserva Naturale della Marcigliana
76	Riserva	Riserva Naturale della Tenuta dell'Acquafredda
77	Riserva	Riserva Naturale dell'Insugherata
78	Riserva	Riserva Naturale di Monte Mario

ID	Tipologia	Nome identificativo
79	Riserva	Riserva Naturale Statale Litorale Romano
80	Riserva	Riserva Naturale Tenuta dei Massimi
81	Riserva	Riserva Naturale Valle dei Casali
82	Tenuta	Tenuta di Castelporziano
83	Villa	Pincio
84	Villa	Villa Ada
85	Villa	Villa Aldobrandini
86	Villa	Villa Blanc
87	Villa	Villa Bonelli
88	Villa	Villa Borghese
89	Villa	Villa Carpegna
90	Villa	Villa Celimontana
91	Villa	Villa Colonna
92	Villa	Villa Comunale
93	Villa	Villa Desideri
95	Villa	Villa Flora
96	Villa	Villa Glori
97	Villa	Villa Lais
98	Villa	Villa Lazzaroni
99	Villa	Villa Le Pietre
100	Villa	Villa Leopardi
101	Villa	Villa Massimo
102	Villa	Villa Medici
103	Villa	Villa Mercede
104	Villa	Villa Nomentana
105	Villa	Villa Osio
106	Villa	Villa Paganini
107	Villa	Villa Pamphili
108	Villa	Villa Sciarra
109	Villa	Villa Torlonia
110	Villa	Villa Tuscolana
111	Villa	Villa Wolkonsky
112	Area	Area Campidoglio - Belvedere Tarpeo
113	Area	Catacombe area
114	Area	Colle del Lago
115	Area	Foro Boario
116	Area	Oasi WWF di Macchiagrande
117	Area	Orti urbani Garbatella
118	Area	Orto Botanico
119	Area	Roseto comunale

Ospedali e strutture sanitarie**Applicazione articoli: 20, 27**

Siti e aree dove si concentrano spazi/parcheggi regolamentati e non per la sosta

Aurelia Hospital

Azienda Complesso Ospedaliero S. Filippo Neri

Azienda Ospedaliera Lazzaro Spallanzani

Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini

Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata

Azienda Policlinico Umberto I

Centro Regionale del Lazio Per i Trapianti

Complesso Integrato Columbus

IFO Regina Elena S. Gallicano

Istituti Fisioterapici Ospedalieri

Istituto Dermopatico dell'Immacolata

Ospedale Bambino Gesù

Ospedale Centro Prevenzione Tumori G. Mele

Ospedale Cristo Re

Ospedale C.T.O. Andrea Alesini

Ospedale Israelitico

Ospedale Militare Celio

Ospedale Odontoiatrico Eastman

Ospedale Oftalmico

Ospedale S. Eugenio

Ospedale S. Giovanni Battista S.M.O.M.

Ospedale S. Giovanni

Ospedale S. Spirito

Ospedale S. Giuseppe

Ospedale S. Raffaele

Ospedale S. Carlo di Nancy

Ospedale Sandro Pertini

Ospedale Sant'Andrea

Ospedale Sant'Anna

Ospedale Villa San Pietro Fatebenefratelli

Policlinico Casilino

Policlinico Gemelli

Rome American Hospital

Umberto I Istituto di Terapia Medica

ELENCO STRADE MOVIDA

Ambiti di applicazione dell'articolo 28 del Regolamento di Polizia Urbana

➤ **Municipio I Roma Centro**

AREA CENTRO STORICO

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Ponte Palatino, Via Luigi Petroselli, Via del Teatro Marcello, Piazza Venezia, Via IV Novembre, Via della Pilotta, Via dei Lucchesi, Via di S. Vincenzo, Via del Lavatore, Via in Arcione, Via del Traforo, Via del Tritone, Via Sistina, Piazza della Trinità dei Monti, Viale della Trinità dei Monti, Via Gabriele D'Annunzio, Piazza del Popolo, Via Ferdinando di Savoia, Lungotevere in Augusta, Lungotevere Marzio, Lungotevere Tor di Nona, Lungotevere dei Sangallo, Lungotevere dei Tebaldi, Lungotevere dei Vallati, Lungotevere dei Cenci, Lungotevere dei Pierleoni.

ISOLA TIBERINA

BANCHINE DEL TEVERE

Da Ponte Testaccio a S. Spirito.

RIIONE MONTI

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Via Cavour inclusa nel tratto che va da Piazza dell'Esquilino - coincidente con Via Agostino Depretis - a Largo Corrado Ricci incluso, Via Tor de Conti, Salita del Grillo, Via Nazionale, Via Agostino Depretis, Via Cavour, Via degli Annibaldi, Via Nicola Salvi, Via del Colosseo e Largo Corrado Ricci, Piazza San Martino ai Monti e Via San Martino ai Monti.

RIIONE CELIO

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Via Labicana, Via dei Querceti, Via Annia, Via Claudia, Piazza del Colosseo.
Parco di Colle Oppio.

RIIONE TRASTEVERE

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Via Garibaldi, Vicolo Moroni, Via di Santa Dorotea, Vicolo del Quartiere, Piazza Trilussa, Lungotevere Farnesina, Lungotevere Raffaello Sanzio, Lungotevere degli Anguillara, Lungotevere degli Alberteschi, Lungotevere Ripa, Via Porto di Ripa Grande, Piazza di Porta Portese, Via di Porta Portese, Viale di Trastevere, Viale Glorioso, Via Dandolo e Via Nicola Fabrizi.

Via della Lungara fino a Ponte Giuseppe Mazzini.

RIIONE TESTACCIO

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Lungotevere Testaccio, Via Marmorata (angolo Via Galvani), Via Galvani, Via Beniamino Franklin, Via Aldo Manuzio, Piazza Giustiniani, Via di Monte Testaccio, Largo Dino Frisullo, Via Nicola Zabaglia.
Parco della Resistenza.

RIIONE BORGO

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Via e Largo Porta Castello, Via dei Corridori e Borgo Sant'Angelo, Via del Mascherino, Piazza del Risorgimento, Via Porcari e Via Vitelleschi.

Parco della Resistenza.

AREA QUARTIERE PRATI

Via Andrea Doria, Via Gabriele Camozzi, Via Crescenzo, Via Pietro Borsieri, Via Cipro, Via Carlo Mirabello, Via Ennio Quirino Visconti, Via Marianna Dionigi/Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, Via Marcantonio Colonna/Via dei Gracchi, Via degli Scipioni, Via Pomponio Leto, Via Properzio, Piazzale degli Eroi, Via Candia, Via Tunisi, Via Sebastiano Veniero, Piazza Cavour, Piazza del Risorgimento, Lungotevere dei Mellini e Lungotevere Prati, Via Augusto Riboty, Via Alessandro Farnese, Piazza Cola di Rienzo, Via Giuseppe Gioacchino Belli, Via della Meloria, Via Germanico, Via Terenzio, Via Giulio Venticinque, Piazza dei Prati degli Strozzi, Piazza delle Vaschette, Via Ottaviano, Giardini di Viale Mazzini e Piazza Mazzini, Via Cicerone, Viale Giulio Cesare, Via Leone IV, Via Otranto, Piazza dei Quiriti, Viale delle Olimpiadi, Viale dei Gladiatori, Via Morra di Lavriano.

AREA STAZIONE TERMINI ED ESQUILINO (Municipio Roma I Centro)

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Via Volturmo, Via Cernaia, Via Goito, Via Calatafimi, Piazza Indipendenza, Via Solferino, Via Castelfidardo, Piazza delle Finanze

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Piazza di Porta San Giovanni, Via Carlo Felice, Via Eleniana, Via di Porta Maggiore, Via Giovanni Giolitti, Piazza dei Cinquecento, Via del Viminale, Via Agostino Depretis, Piazza dell'Esquilino, Piazza di Santa Maria Maggiore, Via Merulana, Piazza di San Giovanni in Laterano, Via di Porta San Lorenzo, Via Marsala.

Via Principe Amedeo, Via Ricasoli.

Giardini di Via Carlo Felice.

➤ Municipio Roma II

Piazzale Flaminio, Piazza Antonio Mancini, Viale del Vignola, Via Andrea Bregno, Viale Pinturicchio, Via Giuseppe Sacconi, Via Francesco Gai.

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Piazza Ledro, Via Sabazio angolo Piazza Ledro, Via Ufente, Corso Trieste da Via Ufente a Piazza Istria, Piazza Istria, Via Bisagno.

Piazza Fiume, Via Nizza, Via Velletri e Via Viterbo, Piazza Mincio, Piazza Euclide, Piazza delle Muse.

L'asse viario di Corso Trieste tratto tra Via Ufente e Via Topino, Piazza Caprera.

Via Bellinzona, Via Parenzo, Via Tarvisio, Via Cattaro, Via Annone, Via Panaro, Via Clisio, Via Tigrè, Via Cirenaica.

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Piazza Massa Carrara, Via Pisa, Piazza Armellini, Via Tommasini, Via Balzani.

AREA STAZIONE TIBURTINA

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Via della Lega Lombarda, Via Arduino, Largo Mazzoni, Via Teodorico, C.ne Nomentana, Piazzale della Stazione Tiburtina, Via Goffredo di Buglione, Piazzale delle Crociate.

AREA SAN LORENZO

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Via dei Ramni, Via Cesare de Lollis, Piazzale del Verano, Via del Verano, Largo Passamonti, Via dello Scalo di San Lorenzo, Via di Porta Labicana, Via di Porta Tiburtina.

AREA PIAZZA BOLOGNA- PIAZZALE DELLE PROVINCIE

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Viale XXI Aprile, Via Boni, Via Stamira, Piazza Ruggiero di Sicilia, Viale delle Provincie, Piazzale delle Provincie, Viale Ippocrate, Via Borelli, Via Pavia, Via Lucca, Via Arezzo, Largo Ravenna, Via Ravenna, Via Monaci, Viale XXI Aprile.

➤ Municipio Roma III

Piazza Filattiera, Via di Valle Melaina, Piazzale Jonio, Via Capraia/Via Monte Croce, Piazza Conca d'Oro, Via Val di Cogne, Via Martana, Viale Tirreno/Ponte Tazio, Largo Valsolda - Via Valsolda, Via Nomentana Nuova da Piazza Sempione a Via Val Trompia, Via Generale Roberto Bencivenga, Piazza Monte Gennaro, Via della Bufalotta da Piazza Monte Gennaro a Via Renato Fucini, Viale Adriatico, Viale Carnaro, Viale Gargano, Corso Sempione, Piazza Sempione, Via Maiella, Piazza Menenio Agrippa, Viale Gottardo, Via di Monte Sacro (Ponte Vecchio), Via Cimone, Via Levanna, Piazza Pier Carlo Talenti - Via Ugo Ojetti, Via delle Alpi Apuane, Via Abetone, Piazza Monte Baldo, Via Monte Subasio, Via Nomentana tra Ponte Nomentano e Via Montasio, Via Nomentana Vecchia, Via Brennero, Via Conca d'Oro, Via Pantelleria, Via Bernardo Davanzati, Via Luigi Capuana, Via Titano, Via Monte Urano, Via Val d'Ossola, Via Val Trompia, Via Val Chisone.

➤ Municipio Roma IV

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Via di Portonaccio, Via Giuseppe Arimondi, Via Baldissera, Piazza Santa Maria Consolatrice, Via di Casal Bertone, Via di Portonaccio dal confine con il Municipio V - cavalcavia ferroviario - sino all'intersezione con Via di Casal Bertone.

Via Tiburtina nel tratto compreso tra Via delle Cave di Pietralata e Via Camesena.

Via Tiburtina (ambo i lati) nel tratto compreso tra Via di Casal Bruciato e Via di Portonaccio.

Via delle Cave di Pietralata nel tratto compreso tra Via Tiburtina e Via Galantara.

Via Giuseppe Marcotti e Via di Casal Bruciato.

Via di Portonaccio (ambo i lati) da Via di Casal Bertone sino all'intersezione con Via Tiburtina

Via di Pietralata dall'intersezione con Via dei Durantini all'intersezione con Via dei Monti di Pietralata.

➤ Municipio Roma V

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Via Torpignattara, Via degli Angeli, tratto ferrovia Roma Napoli fino a Largo Galeazzo Alessi - Largo Galeazzo Alessi -

Via Casilina (direzione centro), Via di Villa Serventi, Piazza Tolomeo, Via Pomponio Mela, Piazza Niccolò Copernico via Fra Mauro, Piazza dei Condottieri, Via Roberto Malatesta, Via Acqua Bullicante, Piazza della Marranella, Via Casilina.

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Via Casilina da incrocio Via Torpignattara fino a via Angelo Berardi (direzione GRA), Viale dell'Acquedotto Alessandrino, via Torpignattara da via Giacomo Aicardi a Via Casilina.

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Largo Preneste, Via Acqua Bullicante fino incrocio Via Roberto Malatesta, Via Roberto Malatesta (compresa tutta Piazza Roberto Malatesta), Piazza dei Condottieri, Via Alberto da Giussano, Via Prenestina (direzione GRA) da Via Alberto da Giussano a Largo Preneste (compresa via Biordo Michelotti).

Largo della Primavera.

Via dei Ginepri, Via Francesco Tovagliari, Viale Alessandrino, Via delle Palme, Via dei Gelsi, Via degli Ontani, Via Federico Turano, Via dei Castani, Via Tor de Schiavi, Via dei Frassini/Via dei Glicini, Viale della Bella Villa, Viale della Primavera, Piazza delle Gardenie.

Via Federico Turano, Via di Tor Cervara, Piazza Enrico Coleman, Via di Tor Sapienza, Via Emilio Longoni, Piazzale Pino Pascali, Via della Rustica, Via Domenico Panaroli.

AREA PIGNETO

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Piazzale Prenestino, Via L'Aquila, Piazza del Pigneto (tutta), Via Casilina, Via di Villa Serventi, Piazza Tolomeo, Via Pomponio Mela, Piazza Niccolò Copernico, Via Fra Mauro - Piazza dei Condottieri - Via Alberto da Giussano - Via Prenestina (direzione centro), Piazza Caballini.

➤ **Municipio Roma VI**

Via di Rocca Cencia, Via Borghesiana, Via di Torrenova, Via Ruderici di Torrenova, Via Merlini, Via Galtarossa, Via Teseo, Via Carlo Santarelli, Via Casilina (tratto da Via Borghesiana a Via Rocca Cencia).

➤ **Municipio Roma VII**

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Piazza Cesare Baronio, Via Giuseppe La Farina, Via Raffaele de Cesare, Via Tommaso Fortifiocca.

Via Appia Nuova da Piazzale Appio a Vicolo di Torre Fiscale (includendo Piazzale Appio, Piazza Re di Roma, Piazza di Ponte Lungo, Piazza dell'Alberone, Piazza Cesare Baronio, Piazza di Colli Albani)

Via Cesare Baronio (tutta), Via Attio Vannucci

Via di Torre di Mezzavia.

Via delle Capannelle, Via Giuseppe Barile, Via Ranuccio Bianchi Bandinelli.

Via Fabrizio Luscino, Viale Tito Labieno.

➤ **Municipio Roma VIII**

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Lungotevere San Paolo, Piazza di Parco San Paolo, Via Riva Ostiense, Viale del Campo Boario, Piazzale Ostiense, Via Bartolomeo Bossi, Via della Stazione Ostiense, Via Pellegrino Matteucci, Via Girolamo Benzoni, Via Francesco Antonio Pigafetta, Via Anton Da Noli, Via Gaetano Casati, Via Caffaro, Via Edgardo Ferrati, Via Enrico Craverio, Largo delle Sette Chiese, Via della Villa di Lucina, Via Silvio D'Amico, Via Valco San Paolo.

➤ **Municipio Roma IX**

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Via delle Tre Fontane, Via dell'Artigianato, Via dell'Arte, Via Nairobi, Viale dell'Umanesimo, Via Tupini, Piazza Parri, Via di Val Fiorita, Via del Pattinaggio, Via delle Tre Fontane.

L'area individuata su Viale dell'Oceano Atlantico nel tratto compreso tra Piazzale XXV Marzo 1957 e Via Cesare Pavese, comprese le aree di parcheggio ivi esistenti.

➤ **Municipio Roma X**

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Viale Vasco de Gama, Via Cardinal Ginnasi, Via Vincenzo Vannutelli, Via dei Galeoni, Stazione Lido Centro, Via Stazione del Lido, Via Paolo Orlando (tratto da Via Chierchia a Piazzale Stazione del Lido), Via Pietro Rosa, Via della Pineta di Ostia (da Via Pietro Rosa a Via San Quiriaco), Via San Quiriaco, Lungomare Paolo Toscanelli (compreso Piazzale dei Ravennati), Via delle Oceanine, Piazza Calipso, Via Mezzadra.

Lungomare Duca degli Abruzzi (tutto), Lungomare Paolo Toscanelli (tutto, compreso P.le Magellano), Lungomare Lutazio Catulo (tutto), Via Franco Storelli (tutta), Lungomare Duilio, Lungomare Duca degli Abruzzi, Corso Duca di Genova e Piazza Duca di Genova, Via dei Remi, Via Stefano Cansacchi, Piazzale Magellano, Piazzale Cristoforo Colombo, Piazza Anco Marzio, Viale della Marina, Piazza Tor S. Michele, Via Angelo Zottoli, Piazzale della Stazione del Lido, Via Franco Storelli, Via Cesare Maccari, Viale Vasco de Gama, Via della Paranzella, Via Angelo Zottoli (tutta), Via Cesare Maccari (tutta), Piazza dei Sicani, Piazza San Leonardo da Porto Maurizio, Via di Acilia (tutta), Piazza Filippo il Macedone, Via Livio Liviabella (tutta), Piazza Eschilo, Via Castel Fusano, Via Francesco Donati (tutta).

➤ **Municipio Roma XI**

Via Pacinotti, Via Oderisi da Gubbio, Via della Magliana tratto GRA/Piazza A. Meucci, Via G. Marconi, Piazza E. Fermi, Via Portuense fino a Largo La Loggia, Via del Trullo, Via Monte delle Capre.

➤ **Municipio Roma XII**

Viale dei Colli Portuensi (intero tratto), Via Isacco Newton (tratto compreso tra Piazzale Eugenio Morelli e cavalcavia Portuense direzione G.R.A.), Piazzale dei Quattro Venti, Viale dei Quattro Venti, Piazzale Enrico Dunant, Via Portuense (tratto compreso tra Largo Alessandro Toja e Piazzale Portuense), Via Bernardino Ramazzini/Piazza Carlo Forlanini, Largo Alessandrina Ravizza.

Circonvallazione Gianicolense, Viale Trastevere (dalla Stazione di Trastevere fino al Ministero della Pubblica Istruzione), Via della Pisana (da incrocio con Via di Bravetta

fino a incrocio con Via dei Matteini, Via dei Colli Portuensi intero tratto, Via di Monteverde, Via Palasciano, Via degli Stradivari, Via Ettore Rolli.

➤ **Municipio Roma XIII**

Piazza Giureconsulti e Vie limitrofe quali Circonvallazione Cornelia, Via Cardinal Caprara, Via Bartolo da Sassoferrato, Largo Gregorio XIII.

Parcheggio di Piazza S. Giovanni Battista de La Salle, Piazza Imerio, Via Pier delle Vigne, Via Domenico Tardini, Via Cardinal Oreglia, Circonvallazione Aurelia, Via Aurelia nel tratto compreso tra Via Madonna del Riposo e Piazza Imerio.

➤ **Municipio Roma XIV**

Pista ciclopedonale – intero tratto ricompreso tra Via Monte Ciocchi e Via Chiarugi, con particolare riferimento alle stazioni ferroviarie di Roma Monte Mario, Gemelli, Roma Balduina, Appiano, e il Belvedere di Monte Ciocchi.

Piazza Capecelatro.

Piazzale Medaglie d'Oro.

Belvedere Piazzale Socrate, rotonda e tratto compreso tra Via Fedro e Via Quintiliano.

➤ **Municipio Roma XV**

Area delimitata dalle seguenti vie e Piazze: Piazzale di Ponte Milvio (compreso intero Ponte Milvio), Via Capoprati, Lungotevere della Vittoria (tratto da Via Capoprati a Viale dello Stadio Olimpico), Viale dello Stadio Olimpico, Via del Foro Italico (tratto da Viale della Macchia della Farnesina a Corso di Francia), Corso di Francia (tratto da Viale del Foro Italico a Viale di Tor di Quinto), Viale di Tor di Quinto (tratto da Corso di Francia a Ponte Milvio).

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Vice Presidente Vicario, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 26 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri De Priamo, Figliomeni e Mennuni.

Hanno votato a favore l'on.le Sindaca e i Consiglieri Agnello, Angelucci, Ardu, Bernabei, Calabrese, Catini, Chiossi, Coia, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Guerrini, Iorio, Montella, Pacetti, Paciocco, Palumbo, Penna, Seccia, Stefàno, Sturni, Terranova, Tranchina e Vivarelli.

La presente deliberazione assume il n. 43.

(OMISSIS)

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
E. STEFÀNO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
M. TURCHI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 21 giugno 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 5 luglio 2019.

Lì, 20 giugno 2019

SECRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE

F.to: S. Baldino